Supplemento ordinario n. 1 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 171 del 9 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **689.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **690.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Enna, Messina e Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **691.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle provincie di Cremona e Padova.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **689.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, con la partecipazione della Confederazione Cooperativa Italiana, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, settore della Cooperazione di Consumo, con la partecipazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio ed Affini, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, con l'intervento dell'Ufficio Sindacale dell'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;

Visto l'accordo 22 luglio 1957, e relativa tabella, per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente dalle Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituite, stipulato tra l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Federazione Italiana del Commercio ed Aggregati, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;

Visto l'accordo nazionale 8 maggio 1958, concernente la modifica del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati, stipulato tra la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo, con la partecipazione della Confederazione Cooperativa Italiana, l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, con la partecipazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;

Visto l'accordo 5 aprile 1956, e relativa tabella, per l'applicazione del meccanismo della scala mobile alla indennità di contingenza per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituiti, allegato al predetto accordo nazionale 8 maggio 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 94 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, relativo al personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, l'accordo 22 luglio 1957 per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale medesimo, l'accordo nazionale 8 maggio 1958, concernente la modifica del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, dall'accordo 8 maggio 1958 richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo 5 aprile 1956 indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle Cooperative di consumo e dai Consorzi da queste costituiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 132. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI

L'anno 1955, il giorno 2 del mese di marzo in Roma

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO della Confederazione Cooperativa Italiana, rappresentata dal suo Presidente Prof. Avv. *Giulio Tamagnini*, assistito dal Vice Presidente Rag. *Arnaldo Galliani*, dai Consiglieri Rag. *Roberto Battioni* e Rag. *Salvatore Pagani* e dal Direttore della Federazione medesima Signor *Giovannangelo Scocchera*, con la partecipazione della CONFEDERAZIONE COOPERATIVA ITALIANA nelle persone del Presidente Sen. Avv. *Vincenzo Menghi* e del Segretario Generale Dott. *Livio Malfettani*, assistiti dal Capo Servizio Legale della C.C.I. Avvocato *Antonino D'Angelo*;

la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, Settore della Cooperazione di Consumo, rappresentata dal Segretario Dott. *Francesco di Marco* e dai componenti il Comitato Nazionale del Settore: Sen. *Gino Castagno*, Rag. *Eraldo Gastone* e Rag. *Franco Barsanti* e con la partecipazione della LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE nelle persone del Segretario Generale On. *Verenin Grazia*, del Vice Presidente *Orazio Bardi* e del Sen. *Vincenzo Milillo*, componente del Comitato Esecutivo, assistiti dal dirigente del Servizio Legale Avv. *Oscar Gaeta*,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI, rappresentata dal Segretario Responsabile Dott. *Guglielmo Rizzo*, dai Segretari *Raffaele Di Giesi* ed *Umberto Lari* e dai Sigg. *Gaetano Faggi*, *Gastone Palazzi*, *Giovanni Zucchini*, *Renato Giovannacci*, *Vitarello Vettori*, *Guido Galeotti*, *Mavillo Tecchiati* e *Paolo Losi*, con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) nella persona del Sen. *Renato Bitossi*;

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI COMMERCIO ED AFFINI, rappresentata dal Segretario Generale *Giulio Pettinelli*, dal Segretario Nazionale *Aldo Ronci* e dai Sigg. *Franco Covi*, *Emilio Ronchi*, *Dino Maceri*, *Egidio Gallinella*, *Carla Bastogi*, con l'intervento della CONFERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Generale aggiunto Dott. *Bruno Storti* e del Segretario Confederale Dottor *Paolo Cavezzali*;

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario *Umberto Pagani*, dai Vice Segretari *Amleto Melani* ed *Augusto Testa* e dai Sigg. *Alfredo Del Fante*, *Mario Morgagni*, *Ulderico Da Prato*, *Marino Leonardi* ed *Amleto Passaretti*, con l'intervento dell'UFFICIO SINDACALE DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) nella persona del Dottor *Raffaele Vanni*.

Si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che ha efficacia per tutto il territorio nazionale e che sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore fissate da contratti provinciali, locali o aziendali del settore cooperativo, che dovranno essere mantenute.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti contraenti, all'atto della stipula, convengono nel porre in evidenza che per la prima volta il rapporto di lavoro nelle cooperative di consumo viene regolamentato in Italia da un unico e particolare contratto collettivo;
dichiarano altresì concordemente che, essendosi inteso con tale contratto di attuare una disciplina normativa corrispondente alle caratteristiche e alle esigenze dell'organizzazione del lavoro nelle cooperative di consumo, costituisce per esse preciso impegno di rendere operativo il contratto stesso, venendo così a creare concrete premesse che favoriranno la esclusione di ogni e qualsiasi eventuale diverso tipo di rapporto tra cooperative e personale non consono allo spirito informatore della presente regolamentazione.

Le organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente contratto, sia in rappresentanza delle cooperative di consumo, che dei lavoratori da esse dipendenti, si sono concordemente ispirate ai principi della reciproca collaborazione e solidarietà, che devono intercorrere tra le une e gli altri, tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta dalle cooperative nell'interesse di vaste categorie di consumatori.

E pertanto l'opera dei lavoratori dipendenti dalle cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita e allo sviluppo economico e sociale della cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve essere riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e in tutto quanto attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad esso si riferiscono.

Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contratto in ogni sua clausola e che pertanto esso, secondo tale spirito, deve essere applicato ed interpretato.

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengano. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 2.

Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi:

a) personale con mansioni impiegatizie;

b) personale con mansioni non impiegatizie.

Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle categorie A, B, C, ognuna delle quali comprende le qualifiche specificate rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5.

Il personale con mansioni non impiegatizie è distinto nelle categorie D, E, ognuna delle quali comprende le qualifiche specificate negli artt. 7 e 8.

CAPO I

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Art. 3.

Categoria A. — Appartiene alla categoria A.:

a) il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1130;

b) il capo dei servizi tecnici o amministrativi; il capo del servizio ispettivo;

c) il gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze (vedi art. 9);

d) il capo ufficio vendite o acquisti.

Art. 4.

Categoria B. — Appartiene alla Categoria B tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali:

1) Capo ufficio;
2) Ispettore;
3) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente (vedi art 9);
4) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure 3 persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze (vedi art. 9);
5) Capo contabile;
6) Cassiere principale che sovraintenda almeno a 3 casse:
7) Contabile con mansioni di concetto,
8) Corrispondente con mansioni di concetto;
9) Segretario di cooperativa con mansioni di concetto (vedi art. 9);
10) Provveditore di cooperativa (v. art. 9);
11) Segretario di direzione con mansioni di concetto;
12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno 3 persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze;
13) Determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo;
14) Enotecnico diplomato; enologo e tecnico oleario;
15) Chimico di laboratorio;
16) Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa;
17) Vetrinista;
18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Art. 5.

Categoria C — Appartiene alla categoria *C* tutto il personale che svolge mansioni d'ordine:

1) Contabile d'ordine;
2) Aiuto contabile;
3) Addetto alle macchine calcolatrici;
4) Fatturista;
5) Squarcista;
6) Cassiere comune;
7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;
9) Stenodattilografo;
10) Dattilografo;
11) Scritturale;
12) Archivista; protocollista;
13) Schedarista;
14) Addetto agli indirizzi;
15) Commesso addetto alla vendita o banconiere (ved. art. 9);
16) Aiuto-commesso o aiuto banconiere (secondo la definizione di cui al successivo art. 6), esclusi quelli elencati all'art. 7;
17) Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite;
18) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
19) Commesso di magazzino; preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del ma-

gazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie);

20) Addetto al centralino telefonico;

21) Pratico di laboratorio chimico;

22) Altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Art. 6.

E' aiuto commesso o aiuto banconiere il lavoratore che coadiuva in tutte le mansioni il commesso, oppure il gestore o il gerente quando questi ultimi attendono direttamente alla vendita.

L'aiuto commesso può compiere le funzioni di vendita.

In ogni negozio o spaccio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il gerente o il gestore.

La suddetta proporzione numerica non sostituisce quella diversa stabilita dai contratti provinciali in vigore, i quali tuttavia possono essere modificati per accordo delle rispettive associazioni sindacali.

I minimi di retribuzione del personale di cui al presente articolo saranno determinati nei contratti integrativi provinciali, tenendo conto della relativa anzianità di qualifica.

Capo II

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Art. 7.

Categoria D. — Appartiene alla categoria *D* il seguente personale:

1° *Gruppo.* — Personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari:

1) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto commesso o aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini;

3) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca;

5) Aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta.

2° *Gruppo.* — Personale subalterno e ausiliario:

1) Usciere;

2) Fattorino;

3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

4) Custode;

5) Guardiano di deposito;

6) Guardiano notturno;

7) Imballatore;

8) Impaccatore;

9) Avvolgitore;

10) Portiere;

11) Personale di fatica e addetti alla pulizia;

12) Autista;

13) Conducente di autocarri e autotreni;

14) Conducente di motofurgoncino;

15) Conducente di veicoli a trazione animale;

16) Ascensorista;

17) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

Art. 8.

Categoria E. — Appartiene alla categoria *E* il personale operaio:

a) Operai specializzati;

b) Operai qualificati;

c) Operai comuni.

Art. 9.

Chiarimenti alla classificazione

Le parti stipulanti convengono i seguenti chiarimenti in ordine alla classificazione del personale:

a) Segretario di Cooperativa, di cui al n. 9 dello art. 4, è quel prestatore d'opera che svolge lavoro continuativo in cooperativa con mansioni amministrative e di contabilità e che può: compilare bilanci, fungere da segretario del Consiglio di amministrazione e sovraintendere ai servizi generali della cooperativa, sotto la responsabilità dei dirigenti della medesima;

b) Provveditore, di cui all'art. 4 n. 10, è quel prestatore d'opera con lavoro continuativo in cooperativa che — non in maniera autonoma ma in esecuzione delle disposizioni e sotto la responsabilità dei dirigenti della stessa — normalmente provvede all'acquisto ed alla contrattazione delle merci, può determinare i prezzi di vendita e controllare a tal fine gli spacci e sovraintendere ai servizi di vendita;

c) Gestori e direttori di negozi o spacci, sono quei prestatori d'opera, comunemente chiamati anche gerenti o consegnatari, che hanno in consegna il negozio o lo spaccio sotto la loro responsabilità e ne rispondono, ai fini della disciplina, dell'inventario e dell'andamento degli affari, ai dirigenti della cooperativa.

d) Capi reparto, sono coloro che la cooperativa prepone alla sorveglianza, alla disciplina ed all'andamento di uno o più reparti di vendita nei negozi o spacci ove esistano distinti reparti, o di uno o più reparti di lavorazione o di distribuzione;

e) Commessi o banconieri, di cui al n. 15 dell'articolo 5, sono quei prestatori d'opera addetti alla vendita nei negozi o negli spacci, tanto in cooperazione quanto in assenza o mancanza del gestore.

TITOLO III

ASSUNZIONE

Art. 10.

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

Art. 11.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate

a) la data di assunzione;
b) la durata dell'eventuale periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) la retribuzione.

Art. 12.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
b) certificato di studio;;
c) certificato di servizio prestato eventualmente presso altre cooperative o aziende commerciali;;
d) libretto di lavoro;;
e) tessera delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
f) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento.

La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

TITOLO IV

PERIODO DI PROVA

Art. 13.

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Categoria A: mesi 6;
Categoria B: mesi 3;
Categoria C: mesi 2;
Categoria D: mesi 1;
Categoria E: giorni 15.

Agli apprendisti si applicano le norme speciali di cui al successivo art. 22.

Art. 14.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.

Art. 15.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento, da una parte o dall'altra, senza preavviso nè altre indennità.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato agli effetti della anzianità di servizio.

TITOLO V

APPRENDISTATO

Art. 16.

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio, nonchè di formare degli elementi capaci di rafforzare e sviluppare il movimento cooperativo.

L'apprendistato limitato alle sole qualifiche e mansioni impiegatizie comprese nella Categoria C, nonchè a tutte le qualifiche e mansioni non impiegatizie comprese nelle categorie D ed E del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni, per le quali non occorra alcun addestramento specifico, o di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.

Art. 17.

Il numero degli apprendisti nei singoli spacci o negozi non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.

E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle cooperative che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

Art. 18.

L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:

a) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti;
b) per il personale femminile, fra i 15 e i 20 anni compiuti.

Deroghe a tali limiti di età potranno essere autorizzate, di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali.

Art. 19.

La durata massima dell'apprendistato è stata stabilita in tre anni per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di aver compiuto il 16° anno di età, e in due anni per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il 16° anno di età.

In entrambi i casi, trascorso tale periodo, l'apprendista, indipendentemente dall'età raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sarà assegnato ad una delle qualifiche per le quali l'apprendistato è ammesso.

Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre cooperative dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè non vi sia stata una interruzione superiore ai due anni.

Per coloro invece che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato di almeno un anno presso altre aziende dello stesso settore merceologico, e per le stesse mansioni, la durata dell'apprendistato di cui al primo capoverso del presente articolo, è ridotta di un anno, a meno che non vi sia stata una interruzione superiore ai due anni.

Art. 20.

L'assunzione degli apprendisti dovrà essere effettuata secondo le norme di legge, e dovrà essere, in ogni caso comunicata all'Ufficio di Collocamento competente.

All'Ufficio di collocamento dovrà essere comunicato anche il passaggio a mansioni qualificate e dovrà essere inviata a cura della cooperativa, copia dei relativi certificati dalla cooperativa stessa rilasciati.

Art. 21.

La cooperativa ha l'obbligo di curare e di far curare dai propri dipendenti l'addestramento pratico dello apprendista in modo che questo abbia la possibilità di un rapido addestramento.

L'apprendista non può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

Art. 22.

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 75 giorni, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità alcuna

Art. 23.

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione della indennità di anzianità che viene stabilita come segue:

a) in caso di rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo dell'apprendistato, l'indennità è dovuta nella misura del 50 % della normale se l'apprendista non abbia superato il sedicesimo anno di età ed in misura pari alla normale qualora abbia superato il sedicesimo anno di età;

b) nel caso che l'apprendista, superato il prescritto periodo di apprendistato, rimanga nella cooperativa come lavoratore qualificato e successivamente abbia a verificarsi la rescissione del rapporto di lavoro, la liquidazione dell'indennità sarà calcolata nella misura del 50 % della normale per il periodo di apprendistato compiuto al disotto dei 18 anni, ed in misura pari alla normale per il periodo di apprendistato compiuto oltre il diciottesimo anno di età.

Art. 24.

Le retribuzioni per gli apprendisti saranno fissate nei contratti integrativi provinciali in base a criteri di anzianità di apprendistato.

Terminato il periodo di apprendistato previsto negli articoli precedenti, il lavoratore che non abbia raggiunto il ventesimo anno di età, ma abbia superato il diciottesimo, avrà diritto ad una retribuzione pari al 90% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui egli abbia un'età inferiore ai 18 anni, avrà diritto ad una retribuzione pari all'80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 25.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO V

ORARIO DI LAVORO

Art. 26.

La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali di lavoro effettivo, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 27

Il personale che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto fruiva della libertà dal servizio nel pomeriggio del sabato, senza facoltà, da parte della cooperativa, di ricupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuate il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.

Art. 28.

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore — in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione — per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, quando necessario, saranno rimborsate dalla cooperativa.

Art. 29.

E' demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell'interruzione dell'orario di lavoro giornaliero, che non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le relative organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 30.

Fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dalla cooperativa, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze della cooperativa.

I turni di lavoro devono essere fissati dalla cooperativa e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 31.

Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio, — e cioè: i gerenti o gestori, i capi servizi tecnici ed ispettivi, i direttori tecnici e amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che non partecipano alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori ed i segretari di cooperativa — è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 32.

La durata normale del lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali.

Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori interessati.

TITOLO VII

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 33.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà della cooperativa di richiedere prestazioni d'opera straordinarie che non eccedono le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.

Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo di almeno tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la cooperativa dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 34.

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 30%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata dal 50%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 75 %.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore un'aliquota oraria per indennità giornaliera di contingenza per ogni ora di lavoro straordinario prestata, senza alcuna maggiorazione.

Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per il lavoro straordinario verrà computata solo sulla paga base oraria percepita, tenendo conto per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo, non sono cumulabili fra loro.

Art. 35.

Per la determinazione della paga oraria il mese sarà considerato:

a) di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali;

b) di 184 ore per il personale che gode della libertà nel pomeriggio del sabato, senza facoltà di ricupero da parte della cooperativa;

c) di un numero di ore proporzionato alla normale durata del lavoro fissata nei contratti integrativi, per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 36.

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

TITOLO VIII

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

Art. 37

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Qualora le cooperative siano autorizzate all'apertura domenicale dei negozi o degli spacci — limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari — ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita in conformità all'ultimo comma del suddetto articolo 7.

Art. 38.

Le festività infrasettimanali, che dovranno essere retribuite, sono quelle appresso indicate:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il 19 marzo festa di S. Giuseppe;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il giorno dell'Ascensione;
6) il giorno del Corpus Domini;
7) il 29 giugno festa dei SS. Pietro e Paolo;
8) il 15 agosto festa dell'Assunzione;
9) il 1° novembre Ognissanti;
10) l'8 dicembre Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre Natale;
12) il 26 dicembre S. Stefano;
13) la solennità del Patrono del luogo.

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei suddetti giorni festivi, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli articoli 34 e 35 del presente contratto.

Art. 39.

Per il trattamento spettante ai lavoratori in occasione di festività nazionali e infrasettimanali, il presente contratto fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 40.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50 % sulla paga base, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. La suddetta maggiorazione non compete nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 37.

TITOLO IX

FERIE

Art. 41.

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie fissato nella misura seguente:

a) *Personale con mansioni impiegatizie*:

dopo il compimento di 1 anno di ininterrotto servizio: giorni 12 lavorativi;

dopo il compimento di 2 anni di servizio fino a 6 anni compiuti: giorni 16 lavorativi;

dopo il compimento di 6 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: giorni 20 lavorativi;

dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti: giorni 25 lavorativi;

dal 20° anno di servizio compiuto in poi: giorni 30;

b) *personale con mansioni non impiegatizie*:

dopo il compimento di 1 anno di ininterrotto servizio e fino al 7° anno compiuto: giorni 12 lavorativi;

dal 7° anno di servizio compiuto e fino al 15° anno di servizio compiuto: giorni 15 lavorativi;

dal 15° anno di servizio compiuto in poi: giorni 18 lavorativi.

Art. 42.

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore tutte le retribuzioni fisse normalmente corrisposte.

Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione competerà, durante il periodo di ferie, una quota delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto in ragione del numero di essi.

Nelle aziende con un solo dipendente, a questi spetterà, durante il periodo di ferie, la media delle provvigioni che dovrà rimanere a carico della cooperativa.

Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, la quota provvigione del sostituto va a carico della cooperativa e a beneficio dell'assente.

Il decorso delle ferie resta interrotto per il caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopravvenga una malattia denunciata e riconosciuta.

Art. 43.

L'epoca delle ferie sarà fissata dalla cooperativa compatibilmente con le esigenze della cooperativa stessa, sentiti i desideri dei lavoratori e tenuto conto degli usi e delle consuetudini locali.

Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi. Il frazionamento non è consentito per il periodo minimo di ferie di giorni 12.

Art. 44.

In caso di licenziamento o di dimissioni, trascorso il 1° anno di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, anche se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Art. 45.

Per ragioni di servizio, la cooperativa potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a com-

pletare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese vive sostenute sia per l'anticipato ritorno, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

Art. 46.

Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.

TITOLO X

ASSENZE E CONGEDI

Art. 47.

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la cooperativa entro le 24 ore per gli eventuali accertamenti.

Le assenze non giustificate danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari, stabilite nel successivo art. 94, paragrafi 1, 2 e 3.

Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre le 24 ore e fino a 4 giorni, il lavoratore sarà passibile delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 94, paragrafo 4.

Nel caso che l'assenza arbitraria superi i 4 giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenze arbitrarie, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto a percepire nè la indennità di licenziamento nè quella di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

Art. 48.

In casi speciali e giustificati, la cooperativa potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti, con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.

Art. 49.

Il lavoratore potrà richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.

Compatibilmente con le esigenze della cooperativa, questa dovrà concedere il congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo di giorni quindici, nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se richiesto, la cooperativa dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla cooperativa alla fine del congedo, regolare documentazione dell'atto matrimoniale.

Durante il periodo del congedo straordinario per il matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

TITOLO XI

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Art. 50.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva, per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione della cooperativa per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro si intende risolto senza diritto ad alcuna indennità.

Il tempo trascorso in servizio militare va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 51.

In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti, come previsto nell'articolo precedente, il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi, il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653; al personale con mansioni non impiegatizie saranno invece corrisposti i seguenti assegni:

a) per il primo mese l'intera retribuzione;

b) per il secondo e terzo mese, la metà della retribuzione.

TITOLO XII

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 52.

La cooperativa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale — fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali — compete:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della cooperativa;

4) una diaria che verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali in misura non inferiore al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore: qualora però non vi sia pernottamento fuori della sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 53.

Qualora la missione dovesse durare più di un mese, la misura della diaria potrà essere oggetto di particolari accordi tra le relative organizzazioni provinciali. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

Art. 54.

Per brevissime trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno, che non potrà mai essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Art. 55.

I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennità qui di seguito specificate:

a) *a chi non sia capo famiglia*:

1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio secondo la via più breve;

2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

3) il rimborso della eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto: tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi:

4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea.

b) *a chi sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti*:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo la via più breve, per sè e per le persone della sua famiglia:

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio:

3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi:

4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sè e per ciascun convivente a suo carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti.

Art. 56.

Le diarie di cui all'articolo precedente saranno corrisposte per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento importi anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie suddette fino ad otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Art. 57

Il lavoratore che non accetti il trasferimento di residenza, potrà essere soggetto al licenziamento conservando, però, il diritto a tutte le indennità previste dal presente contratto, salvo che l'eventualità del trasferimento sia stata prevista all'atto dell'assunzione, nel qual caso egli sarà considerato dimissionario.

Art 58.

In caso di licenziamento, il personale trasferito avrà diritto al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché tale ritorno avvenga entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

TITOLO XIII

MALATTIA ED INFORTUNIO

Art. 59.

In caso di malattia o di infortunio il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia alla cooperativa non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 47 del presente contratto.

A richiesta della cooperativa il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art 60.

Durante la malattia o l'infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la assenza, la cooperativa potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 82 e 84 del presente contratto.

Il periodo di malattia o di infortunio, che precede immediatamente il licenziamento, è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 61.

Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente, compresi i casi di infortunio e di t.b.c., il lavoratore, oltre alle prestazioni sanitarie ed economiche a carico degli Istituti previdenziali ed assicurativi a norma delle vigenti disposizioni di legge, avrà diritto ad una indennità integrativa da corrispondersi dalla cooperativa, fino alla concorrenza complessiva della retribuzione globale di fatto percepita, se la stessa risulta inferiore alle L. 30.000 mensili o ragguagliate a mese, o sino alla concorrenza di complessive L. 30.000 mensili se la retribuzione mensile o ragguagliata a mese, supera le suddette L. 30.000.

Tali prestazioni, nella misura che sarebbero dovute dagli Istituti predetti, gravano integralmente sulla cooperativa ove questa non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione.

Restano ferme le particolari condizioni di miglior favore in atto per le provincie redente.

Art. 62.

Le prestazioni sanitarie ai famigliari a carico del lavoratore saranno corrisposte con le modalità previste dal Decreto-legge 31 ottobre 1947, n. 1304 e le disposizioni emanate dall'Istituto assicuratore.

Art. 63.

Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), la retribuzione è a completo carico della cooperativa nella misura della intera retribuzione globale giornaliera di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Art. 64.

Il lavoratore, dichiarato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi in grado di riprendere servizio, dovrà farlo entro le 24 ore dalla accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, la cooperativa resta esonerata dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto, richiedendo il giudizio di un Collegio medico.

Art. 65.

Scaduto il termine fissato per la conservazione del posto, qualora su richiesta del lavoratore ancora malato la cooperativa non intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60 e soprassieda al suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dalla cooperativa ad alcun titolo durante tale periodo di attesa.

Il periodo stesso è però considerato utile ai fini della anzianità di servizio, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro.

TITOLO XIV

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Art. 66.

Per la gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO XV

SOSPENSIONE DEL LAVORO

Art. 67.

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla cooperativa ed indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO XVI

ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 68.

L'anzianità di servizio decorre, agli effetti delle norme del presente contratto, dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte del personale della cooperativa, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Le frazioni di anno saranno considerate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi.

L'interruzione del servizio avvenuta per effetto della partecipazione del lavoratore ad operazioni belliche, sarà considerata agli effetti della anzianità come non avvenuta, fermi restando i maggiori diritti riconosciuti agli ex combattenti per effetto dell'art. 69.

TITOLO XVII

ANZIANITA' CONVENZIONALI

Art. 69.

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, nonchè dell'indennità di anzianità, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro: 1 anno;

b) decorati al valore o insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra e feriti di guerra, per ogni titolo di benemerenza: 6 mesi;

c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge — compresi i reduci dalla prigionia — che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiore ad almeno 6 mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta.

Per ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, il lavoratore in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, dovrà esibire la necessaria documentazione entro 6 mesi: il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare — a pena di de-

cadenza — alla cooperativa i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità, all'atto dell'assunzione stessa e comunque non oltre il termine del periodo di prova, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi.

La cooperativa, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, deve computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto.

TITOLO XVIII

PASSAGGI DI QUALIFICA

Art. 70.

Il lavoratore promosso ad una qualifica superiore ha il diritto alla retribuzione relativa alla nuova qualifica, oltre alle eventuali maggiorazioni maturate per effetto di anzianità di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del presente contratto.

Il lavoratore promosso ad una categoria superiore ha altresì diritto agli assegni della nuova categoria, conservando la propria anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato o di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

Art. 71.

Indipendentemente dalla qualifica attribuita al lavoratore, questi ha diritto alla classificazione e conseguentemente al trattamento normativo ed economico relativo alle mansioni effettivamente prestate.

Art. 72.

La temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente ad una qualifica superiore non dà diritto al sostituto di ottenere il riconoscimento della qualifica stessa. Nella specie la sostituzione è ammessa in casi di ferie, malattia, purperio, congedo motivato da esigenze familiari e richiamo alle armi.

La sostituzione temporanea non può protrarsi oltre i 3 mesi, salvo che per i casi di malattia in cui essa potrà protrarsi fino al completamento del periodo previsto per la conservazione del posto.

Trascorsi i termini di cui sopra, se il lavoratore non viene restituito alle sue normali mansioni, dovrà intendersi definitivo il suo passaggio alla qualifica superiore con il diritto a tutto quanto stabilito all'art. 70.

TITOLO XIX

SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 73.

Per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1° gennaio 1952 ed a decorrere dal 21° anno di età presso la stessa cooperativa, e nella medesima categoria di appartenenza, il personale avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a cinque scatti triennali ognuno nella misura del 4 % da computarsi sulla retribuzione base tabellare aumentata della indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, la anzianità del lavoratore ai fini degli scatti decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Gli scatti di anzianità già corrisposti al personale dalle cooperative prima dell'entrata in vigore del presente contratto ed attualmente in corso di godimento saranno computati ai fine del raggiungimento del numero massimo dei cinque scatti previsto dal primo comma del presente articolo.

Chiarimento verbale: La decorrenza prevista al primo comma dell'art. 73 dà diritto alla maturazione del primo scatto il 1° gennaio 1955.

TITOLO XX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 74.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori verrà stabilito con accordi provinciali, integrativi del presente contratto, da stipularsi entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Nel caso di inosservanza del termine di cui sopra o di mancato accordo, le relative controversie saranno sottoposte all'esame e alla decisione di apposita Commissione paritetica nominata dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.

La Commissione suddetta avrà anche il compito di esaminare e decidere questioni relative all'interpretazione del presente contratto. Essa in ogni caso dovrà svolgere il proprio compito entro e non oltre 1 mese dalla data di richiesta della sua convocazione fatta da una delle parti. In caso di mancato accordo la Commissione si riconvocherà in sede arbitrale e sarà presieduta da persona designata di volta in volta dalle parti.

I contratti provinciali vigenti continueranno finchè non saranno rinnovati come stabilito nel presente articolo, ad avere vigore per la parte retributiva e per tutto quanto non regolato dal presente contratto, del quale pertanto si considerano integrativi.

Art 75.

Per il personale addetto alla vendita, compensato in tutto od in parte a provvigione, la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dalla cooperativa all'atto dell'assunzione, caso per caso, sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.

Con tale sistema dovrà essere assicurato mensilmente al personale il minimo di retribuzione globale in atto contrattualmente per la qualifica cui esso appartiene, restando escluso qualsiasi conguaglio periodico.

Art. 76.

Per il personale retribuito a cottimo, le relative tariffe saranno stabilite nei contratti integrativi provinciali.

Art. 77.

Per gli spacci delle cooperative nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono affidate ad una sola persona — anche se autorizzata dalla cooperativa a farsi sostituire o coadiuvare da familiari, nonchè ad attendere ad altre occupazioni compatibilmente con le esigenze dello spaccio, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della cooperativa stessa — in deroga al disposto dei precedenti articoli 74, 75 e 76, il trattamento economico spettante al lavoratore di cui sopra sarà determinato, caso per caso, con accordi aziendali, da stipularsi dalle organizzazioni provinciali rappresentanti le parti interessate e d'intesa con le medesime.

La figura del lavoratore, come descritta, non resta modificata — e pertanto non decade la deroga — qualora lo spaccio fruisca dei servizi della cooperativa da cui dipende per l'approvvigionamento, la contabilità ed il controllo.

Qualora la determinazione del trattamento economico di cui al primo capoverso avvenga in forma percentuale, verrà fissato comunque un minimo garantito di retribuzione mensile.

Se le organizzazioni ne ravviseranno concordemente la opportunità, esse potranno provvedere alla regolamentazione del trattamento economico anche con particolari accordi a carattere provinciale, distinti da quelli di cui agli articoli 74, 75 e 76.

In caso di divergenze in sede provinciale nella stipulazione di detti accordi, le eventuali controversie saranno demandate per l'esame e per le decisioni ad una commissione provinciale arbitrale, la cui composizione sarà fissata nei contratti integrativi provinciali.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli spacci che oltre alla persona di cui sopra, occupino un apprendista che non dovrà, però, essere assunto dopo aver compiuto il 17° anno di età, fermo restando che il trattamento dell'apprendista è regolato dalle norme generali del presente contratto e da quelle dei contratti provinciali integrativi di cui agli articoli 74, 75 e 76.

Art. 78.

Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo busta paga o foglio paga ove dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta stessa. Dovranno pure essere elencate distintamente sulla busta paga tutte le ritenute effettuate.

TITOLO XXI
13ª MENSILITA'

Art. 79.

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le cooperative dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità dello stipendio o del salario in atto ed una mensilità dell'indennità di contingenza nella misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre.

Art. 80.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione o percentuale, la corresponsione dell'importo della gratifica natalizia dovrà essere effettuata sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la cooperativa.

Detto importo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quello previsto nell'articolo precedente.

Art. 81

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella cooperativa.

TITOLO XXII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

A) *Preavviso*

Art. 82.

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della cooperativa, quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
- *Categoria A*: 2 mesi;
- *Categoria B*: 1 mese;
- *Categoria C*: 20 giorni;
- *Categoria D*: 15 giorni;
- *Categoria E*: 10 giorni;

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- *Categoria A*: 3 mesi;
- *Categoria B*: 45 giorni;
- *Categoria C*: 30 giorni;
- *Categoria D*: 20 giorni;
- *Categoria E*: 12 Giorni.

c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
Categoria A: 4 mesi;
Categoria B: 2 mesi;
Categoria C: 45 giorni;
Categoria D: 20 giorni;
Categoria E: 15 giorni.

I termini del preavviso di cui sopra decorrono per i lavoratori delle categorie A, B, C e D, dalla fine o dalla metà di ciascun mese, per i lavoratori della categoria E dalla fine della settimana.

Art. 83.

In caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente.

B) *Indennità di anzianità*

Art. 84.

Oltre al preavviso di cui all'art. 82 o in difetto, oltre alla corrispondente indennità di cui all'art. 83, il lavoratore che abbia compiuto almeno 1 anno ininterrotto di servizio avrà diritto, in caso di licenziamento da parte della cooperativa ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

1) *Personale con mansioni impiegatizie*:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di anzianità;

b) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile in atto come sopra;

c) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile in atto come sopra;

d) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile in atto come sopra.

Per i banconieri di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini, l'indennità di anzianità è commisurata come segue:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1947; fino a 4 anni di anzianità, 10 giorni per ogni anno di servizio;
da 5 a 15 anni di anzianità, 12 giorni come sopra;
oltre i 15 anni, 15 giorni come sopra:

b) per le anzianità di servizio maturate dopo il 1° gennaio 1948 fino al 31 dicembre 1953: giorni 18 per ogni anno di servizio;

c) per le anzianità di servizio maturate dopo il 1° gennaio 1954: 30/30 per ogni anno di servizio.

Per i banconieri di cooperative esercenti il commercio di latte e derivati senza licenza di P. S., l'indennità di anzianità è commisurata come segue:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1947:
fino al 14 giugno 1943: 3 giorni per ogni anno di servizio;
dal 15 giugno 1943 al 31 dicembre 1947: 6 giorni per ogni anno di servizio:

b) dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 53: 12 giorni per ogni anno di servizio:

c) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1954 in poi: 30/30 per ogni anno di servizio.

2) *Personale con mansioni non impiegatizie*:

1. Per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1947:

a) aiuto commessi di cui al 1° gruppo della categoria D (art. 7), custodi, uscieri, fattorini e capi operai:
fino al 30 giugno 1939: 10/30 per ogni anno di anzianità;
dal 1° luglio 1939 in poi: 15/30 per ogni anno di anzianità;

b) altro personale:
fino al 30 giugno 1936: 4 giorni per ogni anno di anzianità;
dall'1 luglio 1936 in poi: 6 giorni per ogni anno di anzianità per i primi 4 anni; 8 giorni per ogni anno di anzianità oltre il 4° anno.

II Per le anzianità di servizio maturate dopo il 1° gennaio 1948:

a) per tutto il personale di cui al 1° gruppo della categoria D: giorni 18 per ogni anno di anzianità;

b) per tutto il personale appartenente al 2° gruppo della categoria D e per il personale della categoria E: giorni 12 per ogni anno di anzianità.

Il calcolo delle indennità deve essere effettuato per tutto il personale di cui sopra in base alla retribuzione in atto al momento del licenziamento.

Agli effetti del presente articolo, dovranno computarsi nella retribuzione, oltre lo stipendio o salario contrattuale o di fatto, le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, nonchè tutte le indennità continuative e di ammontare determinato compresa l'indennità di contingenza.

Se il lavoratore è retribuito in tutto od in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno computati come per legge.

Non costituiscono accessori, agli effetti del presente articolo, i rimborsi di spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili.

Le frazioni degli anni successivi al primo saranno calcolate per dodicesimi.

Art. 85.

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi mod della cooperativa e quando la cooperativa cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposte le indennità previste nel presente contratto per il caso di licenziamento, la cooperativa cessionaria ove non intenda mantenere in servizio il personale con ogni diritto ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente cooperativa come se avvenisse il licenziamento.

Per il caso di fallimento o di liquidazione coatta, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 86.

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa cooperativa deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando esso sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato — salvo prova del contrario — se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

Art. 87.

In caso di decesso del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto, secondo le norme contenute nel Codice civile.

Art. 88.

Le indennità di anzianità devono essere versate al lavoratore, o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente.

In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà conteggiato l'interesse commerciale corrente con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

C) *Dimissioni*

Art. 89.

In caso di dimissioni, spetterà al lavoratore dimissionario una indennità di anzianità commisurata come segue:

a) nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti presso la cooperativa: il 50 % dell'indennità di licenziamento stabilita nell'art. 84 del presente contratto;

b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il 10° e il 15° anno: il 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 84;

c) nel caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti: l'intera indennità di cui al citato art. 84.

Art. 90.

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata e col rispetto dei termini di preavviso stabiliti nell'art. 82 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, la cooperativa ha facoltà di ritenersi una somma corrispondente alle retribuzioni del periodo di mancato preavviso.

Su richiesta del dimissionario la cooperativa può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece la cooperativa intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà la facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore una indennità pari alla retribuzione globale che allo stesso sarebbe dovuta per il periodo di preavviso non trascorso in servizio.

Art. 91.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto alla intera indennità di anzianità, prevista dall'art. 84 del presente contratto.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 82.

La corresponsione dell'indennità di cui al 1° capoverso del presente articolo, sarà effettuata alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio o altro documento equivalente, purchè tale esibizione sia effettuata entro 6 mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

TITOLO XXIII

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI NORME DISCIPLINARI

Art. 92.

I rapporti tra i lavoratori e i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati a sensi di reciproca correttezza e di cordialità nello spirito di una comune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.

Art. 93.

Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per quanto riguarda: la presenza, l'orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale e della merce affidatagli, l'esecuzione in genere delle proprie mansioni. Il lavoratore deve altresì usare modi cortesi col pubblico e non divulgare i segreti d'ufficio.

Art. 94.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;

3) multa in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e dell'indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salvo ogni altra azione legale il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la cooperativa, in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del C. C. e cioè: l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonchè nei casi previsti dall'art. 47 (ultimo comma) del presente contratto e dall'art. 2119 del C. C., e nei casi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la loro recidività siano imputabili a colpa grave del lavoratore, fermo restando — in tal caso — l'obbligo dell'osservanza della procedura di contestazione di cui all'art. 100 del presente contratto.

Il licenziamento senza preavviso nè indennità si applica, altresì, nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.

Si considera, altresì motivo di licenziamento disciplinare (senza preavviso nè indennità) l'avere il lavoratore taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che ne avrebbero impedito l'assunzione e che, ove il dipendente fosse in servizio, ne avrebbero determinato il licenziamento in tronco.

I provvedimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 del primo comma del presente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati.

L'importo delle multe sarà destinato ad opere assistenziali.

Art. 95.

Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per reati che lo rendono indegno, la cooperativa ha facoltà di sospenderlo, in pendenza di giudizio, dal servizio e dallo stipendio o paga e da ogni altro emolumento e compenso. Dopo il giudicato definitivo la cooperativa deciderà sulla eventuale riammissione in servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti della anzianità.

Al lavoratore condannato per reato infamante commesso fuori dalla cooperativa, ove non sia riammesso in servizio, spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento senza preavviso nè indennità, qualora la condanna risulti motivata da reato infamante commesso nei riguardi della cooperativa od in servizio.

TITOLO XXIV

CAUZIONI

Art. 96.

La cooperativa stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata da quei lavoratori ai quali essa ritiene di doverla richiedere.

La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato depositati presso un Istituto bancario o presso la Cassa aziendale che eserciti attività similari — qualora esista — e vincolati alla cooperativa, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato alla cooperativa, la quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che le vengono consegnati.

Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.

La cauzione potrà essere anche prestata, con il consenso della cooperativa, mediante polizza di garanzia costituita presso un Istituto assicuratore o con fidejussione bancaria. In tal caso la cooperativa avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera.

La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto e non può, comunque, confondersi con i beni della cooperativa.

Art. 97.

La cooperativa ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

In caso di disaccordo, dovrà essere esperito tentativo di componimento attraverso le Associazioni sindacali competenti.

Art. 98.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte della cooperativa, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare senz'altro la cauzione prestata entro il termine di giorni 15 dalla data di cessazione del servizio.

TITOLO XXV

CALO MERCI ED INVENTARI

Art. 99.

Le merci affidate ai gestori di negozi o spacci di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette, rispetto all'effettivo peso di consegna.

Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dalla cooperativa per la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.

La carta dovrà essere regolarmente fornita dalla cooperativa e il prezzo relativo sarà fissato di norma tenendo presente il prezzo medio di vendita delle merci.

I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la data, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

In considerazione della variabilità dei cali, delle tare e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione dell'entità dei detti cali, tare e perdite di cottura sarà fissata al momento dell'assunzione, fermo restando il diritto reciproco dalle parti di chiederne l'eventuale revisione.

Art 100.

Gli inventari dei negozi o spacci affidati a gestori saranno effettuati dalla cooperativa o da chi per essa, in qualsiasi momento; in ogni caso però dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale. Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d'opera.

Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà essere contestata per iscritto, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto alla coòperativa le eventuali eccezioni. La cooperativa dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento delle merci, ecc. comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle alla cooperativa nel termine massimo di 8 giorni dalla ricevuta comunicazione.

La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

Titolo XXVI

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Art. 101.

L'eventuale disciplina della coabitazione, vitto e alloggio è demandata alle rispettive Associazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti integrativi. Resta inteso comunque che se la retribuzione viene in parte corrisposta attraverso la concessione di un alloggio, i locali di abitazione sono dati in uso e non in affitto e per la sola durata del rapporto di lavoro.

Concessione del credito ai clienti degli spacci

Art. 102.

Quando gli spacci siano affidati alla responsabilità di gestori, la cooperativa è tenuta a stabilire precise norme scritte circa la concessione di credito ai clienti in genere ed ai soci delle cooperative e dei loro Consorzi. Dette norme dovranno essere affisse negli spacci o comunicate ai gestori che ne dovranno rilasciare ricevuta. Quando siano affisse nei locali della cooperativa, dovranno portare la firma del rappresentante legale della cooperativa ed essere controfirmate dal gestore.

Qualora la vendita a credito sia consentita, la cooperativa dovrà fissare precise norme in proposito e specialmente:

a) i limiti del credito concesso ai clienti ed ai soci delle cooperative o dei consorzi;

b) i limiti della responsabilità del gestore;

c) il comportamento dei gestori quando si trovino di fronte ai limiti del credito consentito ai clienti ed ai soci delle cooperative o dei consorzi, nei casi di insolvibilità di questi per i debiti incontrati;

d) tutte le norme che in materia saranno ritenute più opportune in conformità con la legge.

In mancanza di tali norme la vendita a credito deve intendersi vietata.

Quando la vendita a credito è autorizzata dalla cooperativa questa è tenuta contemporaneamente alla verifica dell'inventario, a controllare la posizione dei clienti o soci debitori e ad impartire in proposito opportune disposizioni scritte al gestore.

Nei casi in cui per qualche cliente o per qualche socio debba essere superato il limite di credito stabilito, la cooperativa dovrà impartire per iscritto apposite disposizioni al gestore; contrariamente questi dovrà opporre rifiuto ad ogni richiesta di maggior credito.

Le spese per ogni eventuale azione privata o legale inerente al ricupero dei crediti autorizzati saranno a carico della cooperativa.

Saranno invece a carico del gestore le responsabilità, i danni e le spese derivanti dalla concessione di credito non autorizzato o superante i limiti stabiliti dalla cooperativa.

In questi casi la cooperativa potrà farsi rimborsare dal prestatore d'opera; tuttavia essa è sempre tenuta a prestarsi per il recupero di tali crediti in favore del gestore.

Gli interessi sui crediti non potranno essere posti a carico del gestore, salvo il caso in cui si tratti di crediti concessi in violazione delle disposizioni ricevute dalla cooperativa.

Titolo XXVII

DIVISE

Art. 103.

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare divise o abiti da lavoro o grembiuli, le spese relative sono a carico della cooperativa.

E' parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.

Le spese relative agli indumenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere sostituite con un'indennità aggiuntiva della retribuzione, che sarà fissata nei contratti integrativi.

TITOLO XXVIII

COMMISSIONI INTERNE

Art. 104.

Le parti contraenti riconoscono le Commissioni Interne ed i Delegati di azienda quali organi aventi il compito di concorrere a mantenere buoni rapporti tra i lavoratori e la direzione della cooperativa in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività della cooperativa stessa.

Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione Interna:

1) intervenire presso gli organi direttivi della cooperativa per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro;

2) tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nella azienda;

3) esaminare con gli Organi direttivi, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi dei regolamenti interni da questa predisposti, l'epoca delle ferie, l'introduzione di nuovi sistemi di retribuzione e la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche nel caso di turni;

4) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro, onde conseguire un maggiore rendimento ad una maggiore produttività, vagliando e inoltrando agli organi direttivi della cooperativa quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori;

5) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare attraverso propri componenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.

Le Commissioni Interne rimetteranno alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le cooperative, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro come pure le controversie collettive ed individuali per le quali non sia stato possibile trovare l'auspicata soluzione.

I Delegati di azienda esplicano le stesse mansioni attribuite alle Commissioni Interne.

Art. 105.

Sono istituite Commissioni Interne in ogni azienda cooperativa che occupi normalmente un numero di lavoratori superiore a 25. Nelle aziende cooperative che occupano un numero di lavoratori superiore a 5 e non a 25, è istituito il Delegato di azienda al quale sono attribuiti gli stessi compiti della Commissione Interna.

Art. 106.

La Commissione Interna è unica per tutto il personale di ciascuna azienda cooperativa e deve essere composta da impiegati ed operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie ed in relazione all'entità numerica di ciascuna di esse.

Art. 107.

La Commissione Interna è composta di tre membri nelle aziende cooperative aventi normalmente fino a 50 dipendenti, di cinque membri nelle aziende cooperative aventi da 51 a 100 dipendenti e da sette membri nelle cooperative con più di 100 dipendenti.

Art. 108.

Le elezioni delle Commissioni Interne e dei Delegati di azienda vengono fatte con votazione diretta e segreta e con il sistema proporzionale. Ad esse partecipano di diritto tutti i lavoratori della cooperativa che abbiano superato i sedici anni di età.

Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le quali, previo accordo con la competente organizzazione sindacale provinciale delle Cooperative e con la Direzione della cooperativa, ne stabiliranno il giorno e tutte le modalità necessarie.

Il giorno, l'ora e le modalità delle elezioni devono essere rese note ai lavoratori della cooperativa almeno una settimana prima della data fissata, con apposite affissioni nei locali di lavoro e nell'albo dell'azienda.

La cooperativa favorirà il regolare svolgimento delle elezioni, che devono aver luogo nei locali della cooperativa stessa, fuori dell'orario del lavoro, sotto il controllo di apposita commissione elettorale costituita da dipendenti dell'azienda. Allo svolgimento delle elezioni può presenziare un rappresentante per ogni organizzazione sindacale.

Gli scrutini debbono essere fatti alla presenza dei lavoratori della cooperativa e resi noti, subito dopo lo spoglio, con apposita affissione. L'esito delle elezioni dovrà essere comunicato, entro 5 giorni, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla Direzione della cooperativa per il tramite della competente Organizzazione sindacale provinciale delle Cooperative.

Sono eleggibili i lavoratori di età superiore agli anni 18. Per la eleggibilità è richiesto, inoltre, il requisito di almeno 6 mesi di anzianità presso l'azienda.

Art. 109.

Le Commissioni Interne ed i Delegati di azienda restano in carica un anno e possono essere revocati prima di tale termine con deliberazione conforme di almeno il 51 % dei lavoratori aventi diritto a voto, adottata con voto segreto e diretto. I membri delle Commissioni Interne ed i Delegati di azienda sono rieleggibili.

La richiesta di consultazione straordinaria di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da almeno il 25% dei lavoratori della cooperativa.

I membri della Commissione Interna decaduti per dimissioni dalla carica o dall'azienda, per trasferimento, per licenziamento o per morte, nel periodo di durata in carica della Commissione, saranno sostituiti con i nominativi, aventi i prescritti requisiti di eleggibilità, immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti, sempre che le sostituzioni non superino, nel loro complesso, il numero di 1 membro per le Commissioni formate da tre persone, di 2 membri per le Commissioni formate da 5 persone e di 3 membri per le Commissioni formate da 7 persone.

Superandosi i limiti predetti, dovrà procedersi alla totale rielezione della Commissione Interna. La sostituzione non è consentita in caso di decadenza del Delegato di azienda.

Art. 110.

L'attività delle Commissioni Interne e dei Delegati di azienda dovrà svolgersi senza creare intralcio al normale andamento della cooperativa.

I membri della Commissione Interna ed i Delegati di azienda sono soggetti alle comuni norme contrattuali e, quindi, devono osservare l'orario di lavoro. In casi eccezionali od urgenti, per l'espletamento del loro mandato possono assentarsi su autorizzazione della Direzione o di chi per essa ne abbia la facoltà.

Art. 111

Le aziende cooperative che abbiano più di 100 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni Interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perchè esse possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori.

La cooperativa metterà presso l'ingresso un albo a disposizione della Commissione Interna perchè vi possano essere affissi i comunicati relativi ai propri compiti e quelli di carattere sindacale.

Art. 112.

Nel concorde intento di evitare che i membri delle Commissioni Interne ed i Delegati di azienda possano essere licenziati o trasferiti per motivi inerenti l'esplicazione della loro funzione di rappresentanti dei lavoratori nell'azienda, si conviene quanto segue:

1) i membri delle Commissioni Interne ed i Delegati di azienda in carica non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla osta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e l'azienda. Pertanto provvedimenti del genere decisi dall'azienda nei riguardi dei membri delle Commissioni Interne o di Delegati aziendali, diventeranno operativi solo dopo che le organizzazioni di cui sopra avranno dato il loro nulla osta:

2) l'azienda ha l'obbligo di notificare per iscritto il provvedimento che intende attuare nei riguardi del lavoratore alla propria organizzazione, la quale a sua volta ne darà comunicazione immediata e comunque non oltre i tre giorni, all'organizzazione dei lavoratori;

3) le organizzazioni sindacali di cui sopra adotteranno la loro decisione, previo esame conciliativo della vertenza, entro sei giorni dalla notifica della comunicazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori.

Se il nulla osta viene concesso, il provvedimento sarà reso esecutivo. Ove il nulla osta venga concordemente negato, il licenziamento o il trasferimento si considera come non avvenuto a tutti gli effetti. Ove, infine, le parti non si trovino d'accordo nel giudizio, sia il lavoratore che l'azienda, con ricorso sottoscritto, potranno deferire per il tramite dell'organizzazione sindacale territorale cui la parte è iscritta o alla quale conferisce mandato, entro cinque giorni dalla decisione, l'esame del provvedimento ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'associazione territoriale che rappresenta il lavoratore, da un rappresentante della associazione territoriale che rappresenta la cooperativa e da un arbitro presidente da scegliersi di comune accordo dalle dette associazioni.

Detto ricorso dovrà, a cura dell'organizzazione sindacale della parte che ricorre, essere notificato subito, e comunque non oltre i tre giorni, alla controparte ed all'Associazione territoriale che la rappresenta. Entro i quattro giorni successivi le Associazioni provvederanno ad espletare i loro compiti relativi alla composizione del collegio arbitrale, che dovrà essere interessato della questione non oltre i quattro giorni dalla sua costituzione.

Il collegio arbitrale espleterà il tentativo di conciliazione e, ove questo non riesca, emanerà il suo giudizio, entro i dieci giorni successivi alla notifica del ricorso al collegio stesso.

Pendente il ricorso innanzi al collegio arbitrale e sin quando esso avrà adottato le sue decisioni, il provvedimento nei riguardi del lavoratore si considera ancora non operativo a tutti gli effetti;

4) il Collegio qualora abbia esaurito il compito di cui al punto precedente con la conferma del licenziamento e tuttavia dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti addebitati al lavoratore o che il motivo addotto non fosse tale da giustificare il licenziamento, potrà attribuire al lavoratore interessato, oltre alle competenze di liquidazione, un indennizzo speciale da un minimo di cinque mesi ad un massimo di 8 mesi di retribuzione globale;

5) in caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge o dai contratti di lavoro senza corresponsione di indennità di licenziamento e di preavviso, la Direzione aziendale potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo poi ad espletare la procedura di cui al presente articolo.

Art. 113

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche ai membri delle Commissioni Interne ed ai Delegati di azienda scaduti, uscenti o dimissionari e per un periodo fino a sei mesi dalla cessazione dalla carica.

TITOLO XXIX

TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI

Art. 114.

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Consigli o Comitati direttivi nazionali, provinciali e comunali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio.

L'elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto alla cooperativa e alla rispettiva organizzazione di rappresentanza a cura dell'organizzazione dei lavoratori interessata.

Art. 115.

I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta della organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.

Art. 116.

Per i licenziamenti ed i trasferimenti dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, si applicano le stesse norme di cui ai precedenti articoli 112 e 113.

TITOLO XXX

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Art. 117.

Il presente contratto avrà vigore dal giorno della sua stipulazione. Esso scadrà il 31 dicembre 1956 e si intenderà tacitamente rinnovato per 1 anno da tale data qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 22 LUGLIO 1957 PER L'ATTUAZIONE DEL CONGEGNO DI SCALA MOBILE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENTENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITE

Il giorno 22 luglio 1957, in Roma, si sono riuniti i seguenti rappresentanti sindacali:

Rag. *Ivo Gherpelli* e *Maestro Argirio Bergamaschi* della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Comm. *Giovannangelo Scocchera* Direttore della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO della Confederazione Cooperativa Italiana.
i signori:

Cav. Uff. *Giulio Pettinelli* per la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI della C.I.S.L.

Sig. *Gaetano Faggi* della FEDERAZIONE ITALIANA DEL COMMERCIO ED AGGREGATI della C.G.I.L.

Sig. *Umberto Pagani* dell'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI dell'U.I.L.
dopo cordiali discussioni è stato convenuto quanto appresso:

1. — Le Organizzazioni sindacali interessate delle cooperative di consumo e dei lavoratori del commercio indicate nella premessa, visti gli accordi nazionali stipulati per l'attuazione del nuovo congegno di scala mobile in favore dei lavoratori dipendenti dai settori industria-commercio, concordati in relazione ai nuovi criteri di rilevazione degli indici del costo della vita, hanno riconosciuta la opportunità di estendere il nuovo congegno e le norme contrattuali al riguardo pattuite in favore del personale dipendente dalle Cooperative di Consumo e consorzi da queste costituiti.

2. — Nell'attesa di procedere alla regolare stipulazione del nuovo strumento contrattuale relativo alla materia di cui sopra, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate si danno atto di avere raggiunto un accordo preliminare, con il quale si riconoscono in favore dei dipendenti delle cooperative di consumo le nuove misure dei valori dei punti di scala mobile vigenti nei settori industria e commercio stabilite come da tabella seguente.

Le parti riconoscono infine di dare decorrenza al nuovo accordo dal 1° febbraio 1957 attuando le variazioni relative con effetto dal 1° maggio 1957.

3. — I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali in premessa citati si impegnano inoltre di riunirsi in sede sindacale entro tre mesi dalla firma del presente accordo, onde concordare la stesura definitiva e completa del nuovo accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, in sostituzione di quello stipulato in Roma il 5 aprile 1956.

TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA (importo in lire) PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 1957

(Annessa all'accordo nazionale del 22 luglio 1957)

QUALIFICHE	ETÀ		GRUPPO TERRITOR. A		GRUPPO TERRITOR. B	
			uom.	donne	uom.	donne
Categoria A		—	34,23	34,23	29,44	29,4
Categoria B	sup.	21 anni	25,80	22,44	22,19	19,30
	inf.	21 anni	22,38	19,30	19,25	16,60
Categoria C1	sup.	21 anni	19,20	16,71	16,51	14,37
Numeri delle qualifiche del C. N.		20-21 anni	18,45	15,76	15,86	13,54
2 marzo 1955: 1, 6, 9, 15, 17.		19-20 anni	17,72	14,18	15,23	12,19
18, 21		18-19 anni	16,27	13,11	13,99	11,27
		17-18 anni	14,01	12,03	12,05	10,35
		16-17 anni	12,98	11,18	11,16	9,61
	sotto	16 anni	10,71	9.97	9,21	8,58
Categoria C2	sup.	21 anni	16,27	14,16	13,99	12,17
Numeri delle qualifiche del C. N.		20-21 anni	15,54	13,52	13,36	11,62
2 marzo 1955: 2, 3, 4, 5, 7, 8,		19-20 anni	15,09	12,68	12,97	10,89
10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20		18-19 anni	14,13	11,19	12,15	9,62
		17-18 anni	11,94	10,20	10,27	8,77
		16-17 anni	11,24	9,68	9,66	8,32
	sotto	16 anni	8,95	8,47	7,70	7,28
Categoria D1	sup.	20 anni	17,93	15,24	15,42	13,11
Numeri delle qualifiche del C. N.		18-20 anni	17,43	14,82	14,99	12,74
2 marzo 1955: 13 del II gruppo cat. D		16-18 anni	15,43	13,12	13,27	11,28
Categoria D2	sup.	20 anni	16,10	13,69	13,85	11,77
Numeri delle qualifiche del C. N.		18-20 anni	15,63	11,47	13,44	9,86
2 marzo 1955: 1, 2, 3, 4, 5, 6		16-18 anni	13,73	10,80	11,81	9,29
del I gruppo categ. D 1, 7, 8, 12, 14, del II gruppo categ. D	sotto	16 anni	11,35	9,55	9,76	8,21
Categoria D3	sup.	20 anni	15,24	12,96	13,11	11,14
Numeri delle qualifiche del C. N.		18-20 anni	14,23	10,87	12,24	9,35
2 marzo 1955: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,		16-18 anni	11,23	9,62	9,65	8,27
15, 16 del II gruppo categ. D	sotto	16 anni	8,84	8,36	7,60	7,19
Categoria D4	sup.	20 anni	14,30	12,15	12,30	10,45
Numeri delle qualifiche del C. N.		18-20 anni	13,36	10,24	11,49	8,81
2 marzo 1955: 11 del II gruppo		16-18 anni	10,55	9,13	9,08	7,85
categ. D	sotto	16 anni	7,34	7,30	6,31	6,27
Categoria E	sup.	20 anni	17,93	15,24	15,42	13,11
1) Operai specializzati		18-20 anni	17,43	14,82	14,99	12,74
		16-18 anni	15,43	13,12	13,27	11,28
2) Operaio qualificato	sup.	20 anni	16,10	13,69	13,85	11,77
		18-20 anni	15,63	11,47	13,44	9,86
		16-18 anni	13,73	10,80	11,81	9,29
	sotto	16 anni	11,35	9,55	9,76	8,21
3) Operaio comune	sup.	20 anni	15,24	12,96	13,11	11,14
		18-20 anni	14,23	10;87	12,24	9,35
		16-18 anni	11,23	9,62	9,65	8,27
	sotto	16 anni	8,84	8,36	7,60	7,19

(1) Il Gruppo Territoriale *A* comprende: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e provincie di Roma, Napoli e Palermo.

Il Gruppo Territoriale *B* comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (esclusa la provincia di Napoli), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo), Sardegna.

Per la provincia di Napoli i valori del punto della presente tabella hanno decorrenza dal 1° luglio 1957.

(2) Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della categoria *C2* per gli impiegati e della categoria *D3* per il personale non impiegatizio.

Dichiarazioni a verbale.

Le classifiche del personale di cui alla presente tabella hanno efficacia unicamente ai fini dell'attribuzione del valore del punto (importo in lire variazione indennità di « contingenza »).

Resta stabilito che la presente classificazione non pregiudica quella che sarà determinata in sede di accordo per il conglobamento e non costituisce precedente

ACCORDO NAZIONALE 8 MAGGIO 1958 MODIFICATIVO DEL C.C.N.L. 2 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI

L'anno 1958, il giorno 8 del mese di maggio in Roma

Tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO della Confederazione Cooperativa Italiana, rappresentata dal suo Presidente Prof. Avv. *Giulio Tamagnini*, assistito dal Consigliere della Federazione Rag. *Roberto Battioni* e dal Direttore della Federazione medesima, Geom. *Giovannangelo Scocchera*, con la partecipazione della CONFEDERAZIONE COOPERATIVA ITALIANA nella persona del suo Presidente Sen. Avv. *Vincenzo Menghi* e del Segretario Generale Dott. *Livio Malfettani*; l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal suo Presidente Sig. *Sbandati Armido* e dal Segretario *Bergamaschi* maestro *Argirio*, assistito dal Sig. *Armaroli* Rag. *Astorre* e con la partecipazione della LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE nella persona del Segretario Generale On. *Verenin Grazia*.

e

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (FISASCA-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cav. Uff. *Giulio Pettinelli* e dai Segretari Nazionali Sigg. *Bruno Bianchi* ed *Enrico Meneghelli*, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Dott. *Paolo Cavezzali* assistiti dal Rag. *Nando De Camillis*.

a FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI (FILCEA-CGIL) rappresentata dal Segretario responsabile Sig. *Gotta Domenico* e dai Segretari Sigg. *Faggi Gaetano, Lari Umberto, Remondini Ghino*, assistiti dai Sigg. *Palazzi Gastone, Giovannacci Renato, Marta Montanari, Capitoni Rino, Tecchiati Mavillo*

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI (U.I.L.) rappresentata dal Segretario Generale Dott *Giovanni Gatti*, assistito dai Sigg. *Umberto Pagani*, *Mario Morgagni, Luigi Malvestiti, Ulderigo da Prato* e *Marino Leonardi*

si è stipulato il presente accordo nazionale per determinare le norme ed i criteri di applicazione del conglobamento delle voci della retribuzione al personale delle Cooperative di Consumo e dei Consorzi da queste costituiti, nonché per apportare le relative modifiche al C.C.N.L. per il personale stesso, stipulato il 2 marzo 1955.

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1958 le organizzazioni provinciali che rappresentano le Cooperative e quelle provinciali dei lavoratori del commercio procederanno al conglobamento delle voci della retribuzione del personale delle Cooperative di Consumo e dei Consorzi da queste costituiti, sommando la paga base contrattuale in vigore a tale data, l'indennità di contingenza provinciale al marzo 1951, l'importo dei punti della « scala mobile » scattati a tutto il 30 novembre 1955 in virtù dell'accordo 5 aprile 1956 (v. allegato), nonchè gli altri eventuali terzi elementi contrattuali.

Resteranno esclusi dal conglobamento l'indennità di caro pane e le indennità di mensa, trasporto ed altre eventuali ove esistenti, nonché l'importo dei punti di « scala mobile » derivanti da variazioni che si sono verificate dopo il 30 novembre 1955.

Art. 2.

Con decorrenza 1° maggio 1958 gli articoli 34, 40 del C.C.N.L. 2 marzo 1955 per il personale delle Cooperative di consumo e dei Consorzi da queste costituiti, vengono così modificati:

« Art. 34. — Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25 %.

Le ore straordinarie prestate la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 40 %.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare e del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai 6 mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza; senza alcuna maggiorazione, maturata dopo il 30 novembre 1955, per ogni ora di lavoro straordinario prestato ».

« Art 40. — Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. Dovrà essere corrisposta inoltre una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza attualmente in vigore ».

Art. 3.

Con decorrenza 1° maggio 1958 le organizzazioni provinciali che rappresentano le Cooperative e quelle provinciali dei lavoratori del commercio adotteranno nei contratti provinciali integrativi del Contratto Nazionale 2 marzo 1955 i raggruppamenti di qualifica di cui al quadro annesso, attribuendo la medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento.

Art. 4.

Ferma restando ad ogni effetto la decorrenza del 1° maggio 1958, le operazioni di conglobamento e di incasellamento di cui ai precedenti articoli dovranno essere completate nel termine massimo di 6 mesi.

Art 5.

Qualora provincialmente la paga da computare, a norma dell'art 1 tra gli elementi da conglobare non sia stata ancora determinata attraverso la stipulazione dell'accordo integrativo al C.C.N L. 2 marzo 1955, le organizzazioni delle cooperative e dei lavoratori del commercio procederanno, entro il termine fissato dall'articolo precedente, alla stipulazione dei predetti accordi, adottando per la determinazione delle retribuzioni le norme di criteri fissati negli articoli del presente accordo.

Art 6.

Le migliori condizioni per accordi individuali, collettivi o di usi e consuetudine in atto alla data di stipulazione del presente accordo, dovranno essere mantenute e fatte salve, a termini di legge.

QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE ANNESSO ALL'ACCORDO DI CONGLOBAMENTO PER LE COOPERATIVE DI CONSUMO.

CATEGORIA *A*
(Art. 3 del C.C.N. 2 marzo 1955)

Raggruppamento A1: Personale con funzioni di carattere direttivo.

Raggruppamento A2

a) Capo dei servizi tecnici e amministrativi

b) Capo del servizio ispettivo

c) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno da un anno di funzione in tale qualifica nella stessa Cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

d) Capo ufficio vendite e acquisti.

CATEGORIA *B*
(Art 4 del C.C.N. 2 marzo 1955)

Raggruppamento B1:

1) Capo Ufficio

2) Ispettore:

3) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

5) Capo contabile;

6) Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse;

9) Segretario di Cooperativa con mansioni di concetto;

10) Provveditore di Cooperative;

16) Capo di officina o laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina o laboratorio stessi.

Raggruppamento B2:

4) Capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze:

7) Contabile con mansioni di concetto:

8) Corrispondente con mansioni di concetto

11) Segretario di direzione con mansioni di concetto

12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze;

13) Determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo.

14) Enotecnico diplomato: enologo e tecnico oleario

15) Chimico di laboratorio.

Raggruppamento B3:

17) Vetrinista;

18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione.

CATEGORIA *C*
(Art 5 del C.C.N 2 marzo 1955)

Raggruppamento C1:

1) Contabile d'ordine:

6) Cassiere comune:

15) Commesso addetto alla vendita o banconiere.

Raggruppamento C2:

2) Aiuto contabile;

3) Addetto alle macchine calcolatrici;

7) Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa;

8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo:

9) Stenodattilografo

6a) Aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore a 5 anni;

18) Magazziniere, Magazziniere anche con funzioni di vendita;

19) Commesso di magazzino: preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti):

tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie.

Raggruppamento C3.

4) Fatturista;

5) Squarcista;

6b) Aiuto commesso o aiuto banconiere da tre a cinque anni di anzianità di qualifica;

17) Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite;

21) Pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C4:

10) Dattilografo;

11) Scritturale;

12) Archivista, protocollista

13) Schedarista;

14) Addetto agli indirizzi;

16) Aiuto commesso o aiuto banconiere fino a 3 anni di anzianità di qualifica.

20) Addetto al centralino telefonico:

22) Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

(Art. 7 del C.C.N. 2 marzo 1955)

Raggruppamento D1:

II gruppo 13) Conducente di autocarri e autotreni.

Raggruppamento D2:

D I Gruppo:

1) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui):

2) Aiuto commesso o aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame selvaggina e affini.

3) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi e spacci e rivendite di erbaggi e frutta:

4) Aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca.

5) Aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);

6) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta

D II Gruppo:

1) Usciere;

7) Imballatore

8) Impaccatore

12) Autista;

14) Conducente di moto furgoncino.

Raggruppamento D3

D II Gruppo

2) Fattorino.

3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione)

4) Custode;

5) Guardiano di deposito

6) Guardiano notturno

9) Avvolgitore

10) Portiere:

15) Conducente di veicoli a trazione animale

16) Ascensorista.

Raggruppamento D4

D II Gruppo

11) Personale di fatica o addetti alla pulizia

17) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

CATEGORIA *E*

(Art. 8 C.C.N. 2 marzo 1955)

Raggruppamento E1:

Operaio specializzato.

Raggruppamento E2:

Operaio qualificato.

Raggruppamento E3:

Operaio comune.

N.B. — I numeri che precedono le qualifiche fanno riferimento a quelli degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 del C.C.N. 2 marzo 1955 con l'unica variazione che sono stati creati tre scaglioni per il n. 16 (aiuto commesso o aiuto banconiere) della categoria C contrassegnati con i numeri 16a), 16b), 16c), rispettivamente dei raggruppamenti C2, C3 e C4.

Dichiarazioni a verbale

Per i segretari di cooperativa ed i provveditori le organizzazioni periferiche competenti potranno, in sede di conglobamento, graduare le retribuzioni minime dei

contratti integrativi provinciali in relazione all'importanza delle cooperative, della struttura aziendale e delle situazioni locali, nonché in relazione al numero dei dipendenti e degli spacci.

Per i gestori o gerenti le retribuzioni minime dei contratti integrativi provinciali saranno determinate tenendo conto del numero dei dipendenti addetti ad ogni singolo spaccio, fatte salve in ogni modo le migliori condizioni contrattualmente in atto vigenti nelle singole provincie e località.

ALLEGATO

ACCORDO 5 APRILE 1956 PER L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCALA MOBILE ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI

Art. 1.

Fino a quando non saranno concordate particolari norme per i criteri e le misure di applicazione del meccanismo della scala mobile all'indennità di contingenza nel settore del commercio, viene adottato per le cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti il congegno per la scala mobile di cui all'accordo 21 marzo 1951 per il settore industriale.

Art. 2.

In relazione alla classificazione del personale delle Cooperative di Consumo di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Contratto Nazionale 2 marzo 1955, le variazioni del numero indice nazionale saranno tradotte in variazioni dell'indennità di contingenza secondo il punteggio di cui all'allegata tabella e relative note.

TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA « CONTINGENZA » (importo in lire) PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA

QUALIFICHE		ETÀ	GRUPPO TERRITOR. *A*		GRUPPO TERRITOR. *B*	
			uom.	donne	uom.	donne
Categoria A		—	23,94	23,94	19,15	19,15
Categoria B	Sup.	21 anni	18,04	15,51	14,43	12,41
	Inf.	21 anni	15,65	13,34	12,52	10,53
Categoria C1	Sup.	21 anni	13,43	11,55	10,74	,24
Numeri delle qualifiche del C. N. 2 marzo 1955: 1, 6, 9, 15, 17, 18, 21		20-21 anni	12,90	10,89	10,32	8,71
		19-20 anni	12,39	9,80	9,91	7,84
		18-19 anni	11,38	9,06	9,10	7,25
		17-18 anni	9,80	8,32	7,84	6,65
		16-17 anni	9,08	7,73	7,26	6,18
	Sotto i	16 anni	7,49	6,90	5,99	5,52
Categoria C2	Sup.	20 anni	11,38	9,79	9,10	7,83
Numeri delle qualifiche del C. N. 2 marzo 1955: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20		20-21 anni	10,87	9,35	8,69	7,48
		19-20 anni	10,55	8,76	8,44	6,60
		18-19 anni	9,88	7,73	7,90	6,18
		17-18 anni	8,35	7,05	6,67	5,64
		16-17 anni	7,86	6,69	6,28	5,35
	Sotto i	16 anni	6,26	5,86	5,01	4,69
Categoria D1	Sup.	20 anni	12,54	—	10,03	—
Numeri delle qualifiche del C. N, 2 marzo 1955: 13 del II gruppo. cat. *D*		18-20 anni	12,19	—	9,75	—
		16-18 anni	10,79	—	8,63	—
Categoria D2	Sup.	20 anni	11,26	9,46	9,01	7,57
Numeri delle qualifiche del C. N. 2 marzo 1955: 1, 2, 3, 4, 5, 6, del I gruppo, categ. *D* 1, 7, 8, 12, 14 del II gruppo, categ. *D*		18-20 anni	10,93	7,92	8,74	6,33
		16-18 anni	9,60	7,46	7,68	5,97
	Sotto i	16 anni	7,94	6,60	6,35	5,28
Categoria D3	Sup.	20 anni	10,66	8,95	8,53	7,16
Numeri delle qualifiche del C. N. 2 marzo 1955: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16		18-20 anni	9,95	7,50	7,96	6,00
		16-18 anni	7,85	6,65	6,28	5,32
	Sotto i	16 anni	6,18	5,78	4,94	4,33
Categoria D4	Sup.	20 anni	10,00	8,40	8,00	6,72
Numeri delle qualifiche del C. N. 2 marzo 1955: 11 del II gruppo, categ. *D*		18-20 anni	9,34	7,07	7,47	5,65
		16-18 anni	7,38	6,31	5,91	5,05
	Sotto i	16 anni	5,13	5,05	4,11	4,07
Categoria E	Sup.	20 anni	12,54	—	10,03	
Operaio specializzato		18-20 anni	12,19	—	9,75	-
		16-18 anni	10,79	—	8,63	—
Operaio qualificato	Sup.	20 anni	11,26	9,46	9,01	7,57
		18-20 anni	10,93	7,92	8,74	6,33
		16-18 anni	9,60	7,46	7,68	5,97
	Sotto i	16 anni	7,94	6,60	6,35	5,28
Operaio comune	Sup.	20 anni	10,66	8,95	8,53	7,16
		18-20 anni	9,95	7,50	7,96	6,00
		16-18 anni	7,85	6,65	6,28	5,32
	Sotto i	16 anni	6,18	5,78	4,94	4,63

(1) *Ripartizione dei Gruppi Territoriali:*

Il Gruppo Territoriale A *comprende*: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana, la provincia di Roma e la città di Napoli.

Il Gruppo Territoriale B *comprende*: Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (inclusa la provincia di Napoli), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

(2) *Apprendisti:*

Qualifiche impiegatizie: il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della **categoria C2.**

Qualifiche non impiegatizie: il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della categoria D3.

Dichiarazioni a verbale

Le classifiche del personale di cui alla presente tabella hanno efficacia unicamente ai fini dell'attribuzione del valore del punto (importo in lire variazione indennità di « contingenza »).

Visti l'accordo e gli allegati che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 690.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Enna, Messina e Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Enna, il contratto collettivo integrativo 27 aprile 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili ed Affini e la F.I.L.L.E.A., la F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini U.I.L. - il Sindacato Provinciale Edili C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili della Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edile della F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della F.I.L.C.A. C.I.S.L.; al quale ha aderito, in data 11 febbraio 1960, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini C.I.S.N.A.L.

Visti, per la provincia di Siracusa:

— il contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio Provinciale dei Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini F.I.L.L.E.A. - la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini F.I.L.C.A. - la Federazione Provinciale Edili ed Affini F.E.N.E.A.;

— l'accordo collettivo 3 agosto 1960, concernente la istituzione di particolari provvidenze per gli operai edili ed affini; l'atto costitutivo 3 agosto 1960, e relativo statuto, concernente l'Ente « Scuola Edile Siracusana »: allegati al predetto contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Enna, in data 30 luglio 1961, n. 14 della provincia di Messina, in data 10 aprile 1961, n. 9 della provincia di Siracusa, in data 16 settembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Enna, il contratto collettivo integrativo 27 aprile 1960;

— per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1959;

— per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1959; l'accordo collettivo 3 agosto 1960, relativo alla istituzione di particolari provvidenze, l'atto costitutivo 3 agosto 1960, e relativo statuto, dell'Ente Scuola Edile Siracusana, allegati al suddetto contratto integrativo 19 dicembre 1959:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini delle provincie di Enna, Messina e Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 121. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 27 APRILE 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ENNA (IN VIGORE DAL 1º APRILE 1960)

L'anno 1960, il giorno 27 del mese di aprile in Enna, negli Uffici dell'Associazione tra Commercianti Industriali ed Artigiani della Provincia di Enna,

tra

il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ENNA rappresentato dal Presidente sig. *Barbarino Luigi* con la partecipazione del Vice Presidente cav. *Pasqua Paolo* e con l'assistenza del Direttore dell'Associazione degli Industriali cav. *Grimaldi Luigi*;

e

la F.I.L.L.E.A., rappresentata dal sig. *La Spina Salvatore*, Segretario responsabile della Federazione stessa dal sig. *Emma Luigi*;

la F.I.L.C.A. rappresentata dal sig. *Bua Rosario*, Segretario Provinciale della stessa, con l'assistenza del rag. *Gallina Cristoforo*, Segretario Generale U.S.P. C.I.S.L. e del sig. *Ferraro Antonino*, Segretario Sindacale C.I.S.L. e la partecipazione dei sigg. *Rizzo Alfonso*, *Bentivegna Giuseppe* e *Giadone Luigi*;

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI aderente alla U.I.L. rappresentato dal sig. *Clemente Francesco Paolo*, Segretario del Sindacato e dal sig. *Calvo Pietro*, Responsabile Sindacale;

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI, aderente alla C.I.S.Na.L., rappresentato dal sig. *Carro Giuseppe*, Segretario del Sindacato, assistito dal prof. *Coppola Enrico*, Segretario Provinciale della C.I.S.Na.L.,

si conviene e si stipula il presente Contratto Provinciale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Enna per le imprese esercenti l'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA BASE

In applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. i minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caropane per i lavori pesanti, sono quelli risultanti dalla tabella allegata al presente contratto.

Art. 2.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del C.C.N.L. viene fissata nella misura dell'8%.

Detta indennità va computata sulla paga di fatto e sulla indennità di contingenza e verrà corrisposta agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 3.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Ai sensi dell'art. 21 del C.C.N.L. ed ai fini dell'applicazione dei successivi artt. 4, 5 e 8, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base;
b) indennità di contingenza;
c) indennità speciale.

Per gli operai che lavorano a cottimo in aggiunta agli elementi di cui sopra anche l'utile minimo contrattuale di cottimo e utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i seguenti lavori sono considerati « lavori speciali disagiati » e retribuiti con le maggiorazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 3:

1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	11 %
2. Lavori su scale aeree tipo Porta	13 %
3. Lavori in pozzi neri preesistenti	25 %
4. Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	11 %
5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 cm.)	15 %

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 mt. — 11 %
7. Costruzione di pozzi a profondità:
   - *a)* da mt. 3,50 a mt. 10 — 11 %
   - *b)* oltre i mt. 10 — 13 %
8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) — 5 %
9. Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato, od al piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso — 11 %
10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre escluse le scarpate stradali — 15 %
11. Sgombro della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario — 5 %
12. Lavori di scavo a sezione obbligata o ristretta a profondità superiore a mt. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio — 4 %
13. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe — 4 %
14. Lavori in cassoni ad aria compressa:
   - *a)* da 0 a 10 mt. — 22 %
   - *b)* da oltre 10 mt. a 16 mt. — 26 %
   - *c)* da oltre 16 mt. a 22 mt. — 38 %
   - *d)* da oltre 22 mt. — 47 %
15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti — 7 %
16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento — 11 %
17. Lavori in galleria per il personale addetto:

   a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se adibito al carico di materiale:

   — ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio — 18 %

   b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie:

   — ai lavori per opere sussidiarie;

   — al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione — 12 %

   c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie — 11 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenze superiori al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 4%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona a norma dell'articolo 24 del C.C.N.L. è del 10 % da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 3.

Art. 6.

MEZZI DI TRASPORTO

Per le opere svolgentesi in cantieri distanti dalla periferia dell'abitato più di tre km., le imprese, ove non approntino mezzi propri di trasporto, rimborseranno alle maestranze un importo pari al 60% del prezzo del biglietto di abbonamento in relazione delle tariffe autoferroviarie ordinarie fissate dalle autorità competenti.

Art. 7.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'articolo 26 del C.C.N.L. si conviene che la indennità per lavori eseguiti in alta montagna e cioè oltre i 1000 mt. sul livello del mare è dal 4%, da corrispondersi dal 1° ottobre al 31 marzo.

La percentuale del 4 % va conteggiata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che dimorano in località ad altitudini superiori a quelle ove si svolge il lavoro.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONE MALARICHE

La indennità per lavori eseguiti in zone malariche quando sia dovuta, ai termini del richiamato Contratto Nazionale, è dell' 8,50 %.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle disposizioni di legge.

L'indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche riconosciute come sopra.

La percentuale di cui al presente articolo va conteggiata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del C.C.N.L. è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,00 %, da corrispondersi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 3.

Detta percentuale del 21,00 % risulta così composta:

1. Gratifica natalizia	9,00 %
2. Ferie	5,30 %
3. Festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali)	6,00 %
4. Ricorrenze festive cadenti di domenica (legge 31 marzo 1954, n. 90)	0,70 %
Totale	21,00 %

Detta percentuale sarà corrisposta ad ogni periodo di paga.

Art. 10.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti concordano di dare pratica attuazione dell'art. 61 del C.C.N.L. e pertanto stabiliscono di incontrarsi entro sei mesi per stabilirne le modalità di attuazione.

Per il finanziamento dell'Ente-Scuola, di cui al richiamato art. 61, viene stabilito un contributo nella misura dello 0,40 % (zero quaranta per cento) degli emolumenti soggetti al premio di associazione contro gli infortuni sul lavoro.

I versamenti della percentuale di cui ai precedenti comma avranno inizio con ricorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui saranno approvate le suddette modalità di esecuzione.

Art. 11.

CASSA EDILI

In relazione al contenuto dell'art. 62 del rinnovato Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edili, i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto e Regolamento che le parti si impegnano di redigere entro sei mesi e che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Per il conseguimento degli scopi che saranno attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari allo 0,60 % sulla paga di fatto corrisposta agli operai, contributo facente carico in misura paritetica al datore di lavoro e al prestatore d'opera, con la stessa decorrenza fissata nel precedente art. 10.

La quota dello 0,30 % a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalla impresa sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori medesimi.

Art. 12.

PARTE GENERALE

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di cui al C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo ha decorrenza dal 1° aprile 1960 ed avrà la durata del C.C.N.L.

ALLEGATO

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE

a) *Uomini superiori ai 20 anni*:

Operaio specializzato	L.	150,88
Operaio qualificato	»	133,63
Manovale specializzato	»	119,79
Manovale comune	»	110,97

b) *Uomini inferiori ai 20 anni*:

Operaio specializzato:		
dai 18 ai 20 anni	L.	146.77
Operaio qualificato:		
dai 18 ai 20 anni	»	129,76
Manovali specializzati:		
dai 18 ai 20 anni	»	111,90
dai 16 ai 18 anni	»	88,54
Manovali comuni:		
dai 18 ai 20 anni	»	103,78
dai 16 ai 18 anni	»	82,27
inferiori ai 16 anni	»	57,60

Visto il contratto e la tabella che precedono
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 DICEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

In Messina, addì 30 dicembre 1959, presso l'Associazione Industriali della Provincia di Messina,

tra

il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI MESSINA dell'Associazione degli Industriali predetta, rappresentato dal suo presidente dott *Felice Siracusano* e dai costruttori signori: *Costa* ing. *Alberto, D'Andrea* ing. *Letterio* di S., *Letterio Pantò, Sciacca Giovanni,* assistiti dal direttore dell'Associazione degli Industriali, dott. *Marco Di Gaetano;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILE DELLA F.I.L.L.E.A., aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Gaspare Gambino,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Messina e dal sig. *Antonino Pantò,* segretario provinciale della F.I.L.L.E.A.;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.I.L.C.A., aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal segretario provinciale *Angelo Ridilosso* e dal sig. *Chiricò Antonino,* componente del Comitato direttivo, assistiti dal dott. *Antonino Perrone,* segretario generale della C.I.S.L. per la provincia di Messina;

si conviene e si stipula il presente contratto provinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato il 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti nella provincia di Messina la industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.), marittime e industrie affini, nonché imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento alla lettera *a*) dell'art 63 del contratto nazionale 24 luglio 1959, si intende integralmente riportato l'art. 5 del contratto stesso con le declaratorie e le semplificazioni in esso precisate.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Con riferimento all'art. 14 del contratto nazionale di lavoro, a partire del 1° gennaio 1960, i minimi di paga base oraria, vigenti in provincia di Messina, comprensivi della indennità di caropane per i lavori pesanti, sono i seguenti:

PER IL CAPOLUOGO:

Operaio specializzato:

Superiore ai 20 anni	L.	170,71	ora
Dai 18 ai 20 anni	»	165,94	»
Dai 16 ai 18 anni	»	147,06	»

Operaio qualificato:

Superiore ai 20 anni	L.	150,99	ora
Dai 18 ai 20 anni	»	146,55	»
Dai 16 ai 18 anni	»	128,91	»
Inferiore ai 16 anni	»	106,89	»

Manovale specializzato:

Superiore ai 20 anni	L.	135,74	ora
Dai 18 ai 20 anni	»	126,82	»
Dai 16 ai 18 anni	»	100,33	»
Inferiore ai 16 anni	»	79,29	»

Manovale comune:

Superiore ai 20 anni	L.	126,44	ora
Dai 18 ai 20 anni	»	118,22	»
Dai 16 ai 18 anni	»	93,67	»
Inferiore ai 16 anni	»	65,55	»

PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA (escluso Capoluogo):

Operai specializzati, operai qualificati e garzoni, come il Capoluogo.

Manovali specializzati:

Superiori ai 20 anni	L.	131,26	ora

Manovali comuni:

Superiori ai 20 anni	L.	122,24	ora
Dai 18 ai 20 anni	»	114,63	»

A tali minimi di paga oraria va aggiunta la indennità di contingenza e quella di mensa nella misura di L. 20 giornaliere (art. 17 del contratto nazionale).

Art 3.

INDENNITÀ SPECIALE

La indennità speciale di cui all'art. 15 del contratto nazionale, viene fissata nella misura del 6 % sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 4.

COTTIMI

La percentuale minima contrattuale di cottimo di cui al secondo comma dell'art 18 del vigente contratto, viene fissata al 23 %.

Art 5.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo, restano fissate nella misura e con le modalità previste dall'art 22 del contratto nazionale.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto nazionale di lavoro, la misura della maggiorazione sulla retribuzione globale per i seguenti lavori speciali disagiati, resta così stabilita:

1 Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15 %

2. Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %

3. Lavori in pozzi neri preesistenti 25 %

4. Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 25 %

5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) 15 %

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 25 %

7. Costruzione di pozzi in profondità.
   a) da m. 3,50 a m. 10 11 %
   b) da oltre m. 10 a m. 25 17 %
   c) da oltre m. 25 a m. 40 25 %
   d) da oltre m. 40 50 %

8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 15 %

9. Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di 6 metri dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore di basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %

10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 6 % ed oltre 15 %

11. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 5 %

12. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %

13. Lavori in cassoni ad aria compressa:
   a) da 0 a 10 metri 35 %
   b) da oltre 10 a 16 metri 50 %
   c) da oltre 16 a 22 metri 75 %
   d) da oltre 22 metri 110 %

14. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 25 %

15. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, la stessa maggiorazione percepita dagli operai dello stabilimento.

16. Lavori in galleria, per il personale addetto:
   a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 35 %
   b) ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 25 %
   c) ai lavori di riparazione straordinaria in presenza di acqua oltre i 15 cm. 35 %
   d) ai lavori di riparazione straordinaria in presenza di acqua a pressione 50 %
   e) ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie 15 %
   f) ai lavori per opere sussidiarie al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione di avanzamento o la sistemazione 15 %
   g) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16 una ulteriore indennità del 10 %.

Art. 7

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tale quella oltre i 1000 metri, resta fissata in L. 100 giornaliere.

Tale indennità non va corrisposta agli operai del posto che lavorino entro il centro abitato del Comune di loro normale residenza.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONA MALARICA

L'indennità da corrispondersi per i lavori eseguiti in zone malariche, a norma dell'art. 26 del contratto nazionale di lavoro, resta stabilita in L. 100 giornaliere.

Art. 9.

LAVORI NEI VILLAGGI DI MESSINA

Data la particolare dislocazione dei centri abitat nel comune di Messina, ai lavoratori residenti nel comune che per recarsi al posto di lavoro usufruiscon

effettivamente delle linee pubbliche a tariffa extraurbana, sarà riconosciuto dal datore di lavoro il rimborso della differenza tra tariffa effettivamente pagata e quella delle linee urbane.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Con riferimento all'art. 24 del contratto nazionale di lavoro, la percentuale per il trattamento economico per le ferie, la gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali, anche se cadenti in giorno di domenica, viene determinata nella misura del 20,15 %, ed è composta nei suoi elementi come appresso:

Gratifica natalizia	9,00 %
Ferie	4,95 %
Festività nazionali e infrasettimanali	6,20 %

Art. 11.

CASSA EDILE E SCUOLA PROFESSIONALE

Le parti si riservano di incontrarsi entro il 30 aprile p. v. per esaminare la possibilità di costituire la Cassa Edile e la Scuola Professionale.

Art. 12.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto nazionale di lavoro, la durata massima normale della giornata di lavoro è di otto ore al giorno e di 48 ore settimanali di lavoro effettivo con le eccezioni e le deroghe stabilite dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro.

L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa è fissato in 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali.

A tali operai le prime 8 ore sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale; la nona e la decima ora sono invece retribuite con la sola paga base ridotta del 37 % come previsto dagli articoli 7 e 19 del concordato inerconfederale 23 maggio 1946.

Art. 13.

INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

A norma dell'art. 26 del contratto nazionale di lavoro agli operai deve essere corrisposta a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità nelle seguenti misure:

Operai specializzati e qualificati ed operaie di 1ª categoria	L. 32 giornaliere
Manovali specializzati (operai comuni ed operaie di 2ª categoria)	» 24 »
Manovali comuni, operaie di 3ª categoria ed apprendisti di età superiore ai 18 anni	» 24 »
Manovali comuni, operaie di 3ª categoria ed apprendisti di età inferiore ai 18 anni	» 20 »

Detta indennità è frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa custodia.

L'indennità suddetta così determinata nella misura oraria è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 14.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo provinciale, valgono le norme del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, al quale esso si riferisce.

Art. 15.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

In Siracusa, addì 19 dicembre 1959,

tra

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, rappresentato dal presidente dott. *Bruno Ferrari*, e dalla delegazione industriali composta dai signori: cav. rag. *Vincenzo Capodicasa* e rag. *Augusto Dresda*, con l'intervento dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa, rappresentata dal direttore dott. *Ugo Bianca*, assistito dal dott. *Arnaldo Diana*,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO EDILI ED AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal segretario sig. *Emanuele Moricca* e dai signori *Gaetano Boscarino* e *Vernali Carmelo*, con l'assistenza della Camera Confederale del Lacoro di Siracusa (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Egidio Greco*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentata dai signori *Giuseppe Montaldo* e *Almondo Ferrini*, con l'assistenza della Unione Provinciale C.I.S.L. di Siracusa, rappresentata dal segretario dott. *Enzo Terranova*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI (F.E.N.E.A.), rappresentata dai signori *Luciano Monterosso* e *Sebastiano Moschella*, con l'assistenza della U.I.L. provinciale di Siracusa, rappresentata dal segretario sig. *Giovanni Saraceno* e dal sig. *Giorgio Di Pietro*;

premesso

che con l'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, stipulato in data 24 luglio 1959, è stata prorogata dal 1° gennaio 1960 sino al 31 dicembre 1961, salvo tacito rinnovo, l'efficacia del contratto provinciale di lavoro del 5 marzo 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1954, modificato con le disposizioni di cui agli accordi aggiuntivi 2 ottobre 1956 e 10 settembre 1957;

che le predette norme, la cui validità era stata prorogata al 31 dicembre 1959 ai sensi dell'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, sono state integrate dalle clausole normative di cui al verbale di ricognizione stipulato in Siracusa il giorno 8 novembre 1957;

tenuto altresì conto dell'accordo costitutivo della Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza, stipulato in data 26 febbraio 1959, che costituisce parte integrale della presente ricognizione;

si è addivenuti alla stipulazione del presente Verbale di ricognizione recante le norme collettive da valere in tutto il territorio della provincia di Siracusa per le Imprese delle industrie delle costruzioni edili ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1

CATEGORIE E QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, alle categorie e qualifiche in esso previste si aggiungono le seguenti:

Operai specializzati:

scalpellino di pietra bianca, capace di eseguire qualsiasi tipo di cornice;

scalpellino di pietra lavica o pietra calcarea forte, capace di eseguire cornici e sagomature.

Operai qualificati:

scalpellino di pietra bianca, capace di eseguire qualsiasi tipo di squadratura, cornici semplici e segnati di pietra da taglio;

scalpellino di pietra lavica e pietra forte calcarea, capace di eseguire qualsiasi lavoro di squadratura e basalatura;

costruttori di muro a secco;

attozzatori per muratura a mosaico e a faccia vista;

spezzatore o spacca pietre o pietriscante (mazzettiere).

Manovali specializzati:

manovali capaci di servire il posto di muratura;

aiutante ferraiolo e carpentiere, addetti al servizio della copertura e rimaneggiatura dei tetti;

aiutanti pontisti;

carrettieri, compresi quelli con apporto del mezzo di trasporto;

aiutanti sondatori.

Al capo squadra che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori, in considerazione della particolare mansione è riconosciuta una maggiorazione del 15 % da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 7 delle presenti norme integrative.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, ed in relazione alle deroghe di cui al comma precedente, le parti sono d'accordo nel fissare in 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali l'orario massimo di lavoro per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Le due ore giornaliere oltre le otto, relative a tali periodi, verranno pagate senza alcuna maggiorazione.

Dichiarazione a verbale.

Il datore di lavoro che intende, durante il quadrimestre predetto, prolungare il normale orario di lavoro, entro i limiti di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali, è tenuto a darne comunicazione di volta in volta, oltre che all'Ispettorato del Lavoro di Siracusa, anche al Collegio Costruttori Edili ed alle Organizzazioni provinciali dei lavoratori dell'edilizia.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i minimi di paga base oraria di cui alla seguente tabella, comprensivi della indennità di caropane per i lavori pesanti (L. 25 orarie). Tale tabella è calcolata sulla base del disposto dell'art. 14 del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

QUALIFICHE	Minimi integrativi provinciale 8 novembre 1957	Minimi C.C.N.L. 13 settembre 1957	Differenza (2—3)	Minimi C.C.N.L. 24 luglio 1959	Minimi in vigore dal 1° gennaio 1960 (4 + 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operai specializzati	150,02	148,88	1,14	159,30	160,44
Operai qualificati	132,61	131,87	0,74	141,10	141,84
Manovali specializzati	120,91	120,42	0,49	126,44	126,93
Manovali comuni	112,22	111,61	0,61	117,19	117,80
Manovali 18-20 anni	104,94	104,30	0,64	109,52	110,16
Manovali 16-18 anni	83,35	82,72	0,63	86,86	87,49
Manovali 14-16 anni	58,50	57,90	0,60	60,80	61,40

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE SUPPLEMENTARE

In relazione alla particolare situazione del settore edile della provincia di Siracusa, viene riconosciuta una indennità speciale supplementare da corrispondersi agli operai occupati in detta provincia in una misura pari al 10 % del minimo di paga base e della indennità di contingenza vigenti al 30 settembre 1956, e cioè:

Operaio specializzato	L.	123,40
Operaio qualificato	»	109,13
Manovale specializzato	»	101,49
Manovale comune	»	94,19
Manovale dai 18 ai 20 anni	»	88,03
Manovale dai 16 ai 18 anni	»	69,72
Manovale inferiore ai 16 anni	»	48,62

Dichiarazione a verbale.

Le parti convengono che nel caso di un eventuale spostamento zonale della provincia di Siracusa, in applicazione delle norme di cui all'accordo interconfederale sul conglobamento 16 giugno 1954, le indicate misure della indennità speciale supplementare saranno assorbite, sino a concorrenza, dai maggiori minimi salariali valevoli per questa provincia.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, ed alla situazione in atto, la indennità sostitutiva della mensa aziendale resta fissata nella misura di L. 70 giornaliere.

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 5,80 %.

Detta percentuale deve essere computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza, e va corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata dall'Impresa direttamente agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 7.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Gli elementi retributivi che possono concorrere al computo dei vari istituti contrattuali, secondo le mo-

dalità espressamente indicate da ciascuno dei successivi articoli, sono i seguenti:

a) paga base di fatto;

b) indennità di contingenza;

c) indennità speciale supplementare;

d) indennità sostitutiva di mensa;

e) indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia;

f) utile minimo contrattuale di cottimo ed utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito nei singoli articoli.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati « lavori speciali disagiati », ed agli operai che vi sono adibiti debbono essere corrisposte le indennità percentuali sottoelencate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 7 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

— lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini), cavallo o comunque in sospensione 8 %

— lavori su scala aerea « Tipo Porta » 8 %

— lavori in pozzi neri preesistenti 18 %

— lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 %

— costruzioni di pozzi a profondità:

a) da metri 3,50 a metri 10 15 %

b) oltre i metri 10 20 %

— lavori di spurgo in pozzi bianchi preesistenti superiori a metri 3 15 %

— lavori in acqua, anche marina o melma fino a 45 cm. 14,50 %

— lavori in acqua, anche marina, o melma oltre 45 cm. 20 %

— lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da metri 0 a metri 10 42 %

b) da oltre metri 10 a metri 16 54 %

c) da oltre metri 16 a metri 22 80 %

d) oltre i metri 22 120 %

— lavori in galleria:

a) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se destinato al carico del materiale, e a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 23 %

— quando i sopradetti lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d'acqua sul piano di lavoro fino a 10 cm. 31 %

oltre i 10 cm. 37 %

b) per il personale addetto:

— ai lavori di rivestimento, intonaco e di rifiniture di opere murarie, lavori per opere sussidiarie, trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 22 %

— quando i lavori sopradetti si svolgono in presenza d'acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro:

fino a 10 cm. 31 %

oltre i 10 cm. 37 %

c) per il personale addetto:

alle riparazioni o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie 16 %

Le percentuali di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore; inoltre, esse debbono essere corrisposte, indipendentemente dai mezzi protettivi forniti dall'impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione e nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali per il lavoro straordinario, notturno e festivo di cui all'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi retributivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*) del precedente art. 7; per i cottimisti va inoltre tenuto conto dell'utile effettivo di cottimo.

Art. 10.

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

In relazione all'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, tenuto conto delle consuetudini locali e di quanto espressamente disposto dai precedenti accordi provinciali, si conviene che all'operaio chiamato a lavorare in località distante oltre i km. 4 e sino ai 6 km. dal perimetro del centro abitato dove abitualmente presta la sua opera, compete una indennità di L. 40 giornaliere, semprecchè l'impresa non provveda al mezzo di trasporto.

Per i percorsi superiori a 6 km. l'impresa dovrà provvedere alla istituzione di mezzi di trasporto a spese proprie e, in mancanza, è tenuta a corrispondere all'operaio una indennità pari alla spesa occorrente per il viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi su normali mezzi pubblici di trasporto.

Per percorsi si intendono le normali vie di comunicazione.

Dichiarazione a verbale

1. Quando in relazione ad una richiesta, da parte dell'Impresa, di manodopera locale, il competente Ufficio di collocamento avvia al lavoro operai residenti in località che distano dal posto di lavoro più di

30 km., la norma di cui al penultimo comma del precedente articolo non trova applicazione, dandosi luogo al solo rimborso della spesa relativa a non più di 30 km. di percorso.

2. In relazione a quanto espressamente previsto dall'art 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si chiarisce che all'operaio addetto ai lavori dell'Amministrazione Ferroviaria, quando non ricorra la corresponsione della indennità di cantiere ferroviario nella misura del 4 %, è dovuto, in quanto spetti, il trattamento previsto dal presente articolo.

Art. 11.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, resta confermato che ai lavoratori chiamati a prestare la loro opera in zone malariche, considerate come tali quelle dichiarate dalla competente autorità provinciale sanitaria, deve essere corrisposta una indennità di L. 25 giornaliere per il periodo 1° maggio-31 ottobre.

Art 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è assolto in provincia di Siracusa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 21,80 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) indicate dal precedente art 7 (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

Detta percentuale complessiva del 21,80 % risulta così composta:

— gratifica natalizia	9,70 %
— ferie	5,50 %
— festività nazionali e infrasettimanali (quattro nazionali e tredici infrasettimanali)	6,60 %
Totale	21,80 %

Con riferimento alla lettera *b*) dell'accordo costitutivo per la Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza, stipulato il 26 febbraio 1959, l'accantonamento dell'importo della percentuale di cui al presente articolo deve essere effettuato — in uno all'ammontare del contributo paritetico dello 0,60% — presso la Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza. Il versamento avrà carattere mensile e dovrà essere effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello cui si riferisce.

Art. 13.

PREAVVISO

Le imprese sono tenute a comunicare per iscritto singolarmente ad ogni dipendente il preavviso e a rendere noto, attraverso l'affissione in modo visibile nel cantiere, l'elenco degli operai licenziati: pertanto non è valido un avviso non nominativo.

L'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 deve essere computata sugli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) *d*) ed *e*) del precedente art 7: per gli operai retribuiti a cottimo deve inoltre essere computato l'utile medio di cottimo realizzato nelle due ultime quindicine o quattro settimane.

Art. 14.

INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO

L'indennità di anzianità nel caso di licenziamento di cui all'art 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 va computata sugli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7: per i cottimisti si terrà conto invece dell'utile medio di cottimo.

Art. 15.

INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI

L'indennità di anzianità in caso di dimissioni, di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, deve essere computata sugli elementi retributivi indicati dal precedente articolo 14.

Art. 16.

INDENNITA' PER APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

In relazione alla lettera *d*) dell'art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, sono fissate nelle sottoelencate misure le indennità per apporto di attrezzi di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori:

agli scalpellini di pietra lavica o di pietra calcarea, assunti con apporto di attrezzi di lavoro, L. 37 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi, oltre al rifacimento delle punte ed alla tempra degli arnesi;

agli intagliatori e scalpellini di pietra bianca, assunti con apporto attrezzi di lavoro, L. 25 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi;

ai minatori, cavatori e picconieri assunti con apporto attrezzi di lavoro, L. 13 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi, oltre al rifacimento delle punte, alla tempra degli arnesi ed alla acciaiatura;

ai muratori assunti con apporto di attrezzi di lavoro, L. 10 giornaliere per il consumo degli attrezzi medesimi;

ai carrettieri assunti con apporto di mezzi di trasporto, L. 1.000 giornaliere.

Art 17

SCUOLE PROFESSIONALI

Con riferimento all'articolo 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti concordano di attuare le finalità previste dalle Organizzazioni nazionali stipulanti, e viene pertanto fissata la misura del relativo contributo nello 0,40% della paga

di fatto corrisposta agli operai da versarsi, a carico delle Imprese, presso la Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza.

Per quanto riguarda la costituzione degli organi amministrativi delle scuole professionali, le parti concordano di incontrarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente verbale.

Art. 18.

PARTE GENERALE

Per tutto quanto non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Dichiarazione a verbale nel caso di decesso di lavoratori

Le parti convengono che in caso di decesso (anche non dovuto ad infortunio sul lavoro) di lavoratori in un qualunque cantiere della provincia, a favore della famiglia sarà devoluto il ricavato di una raccolta fatta presso il cantiere stesso e costituita dal contributo in ragione di lire cento per ogni dipendente e di una somma equivalente all'importo complessivo offerto dal personale a carico della Impresa.

Art. 19.

MULTE

L'importo delle multe comminate dai datori di lavoro ai propri dipendenti per infrazioni disciplinari previste dal contratto dovrà essere versato alla Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza.

Art. 20.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Siracusa a partire dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per industrie edilizia ed affini e per gli operai da essi dipendenti.

TABELLA

MINIMI DI RETRIBUZIONE VALEVOLI PER IL SETTORE EDILE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA DAL 1° FEBBRAIO 1960

QUALIFICHE	Paga base	Contingenza	Indennità speciale	Indennità speciale supplementare	Indennità mensa	Indennità logorio indumenti	Totale arrotondamento
Operaio specializzato	1.283,52	193,00	85,63	123,40	70	32	1.788
Operaio qualificato	1.134,72	173,50	75,87	109,13	70	32	1.595
Manovale specializzato	1.015,84	164,00	68,40	101,49	70	24	1.443
Manovale comune	942,40	154,00	63,59	94,19	70	24	1.348
Manovale 18-20 anni	881,28	144,00	59,46	83,03	70	24	1.267
Garzone 16-18 anni	699,92	114,00	47,20	69,72	70	20	1.021
Garzone 14-16 anni	491,20	79,00	33,07	48,62	70	20	742

Compete inoltre il 21,80% per ferie, gratifica natalizia e festività, sull'intera paga globale, con esclusione dell'indennità speciale supplementare e di logorio indumenti.

All'operaio chiamato a lavorare in località distante oltre i 4 km. e fino ai 6 km. del perimetro del centro abitato dove presta abitualmente la sua opera, compete una indennità di L. 40 giornaliere. Per percorsi superiori ai 6 km., l'impresa dovrà provvedere alla istituzione di mezzi di trasporto a spese proprie e, in mancanza, è tenuta a corrispondere all'operaio una indennità pari alla spesa occorrente per il viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con normali mezzi pubblici di trasporto.

L'indennità per il logorio attrezzi di lavoro è dovuta nella seguente misura:

agli scalpellini ed intagliatori di pietra bianca	L.	25 al giorno
agli scalpellini di pietra lavica e calcarea	»	37 al giorno
ai minatori, cavatori e picconieri	»	13 al giorno
ai muratori	»	10 al giorno
ai carrettieri con mezzo proprio di trasporto	»	1.000 al giorno

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 3 AGOSTO 1960 ISTITUTIVO DI PARTICOLARI PROVVIDENZE PER I LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Il giorno 3 agosto 1960, in Siracusa.

t r a

Viene convenuto che la Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza darà luogo, con effetto dal 1° luglio 1960, in favore degli operai edili della Provincia di Siracusa, alle seguenti provvidenze, purchè essi risultino iscritti alla Cassa da almeno sei mesi:

a) assegno di nuzialità per tutti i lavoratori edili che contraggano matrimonio, nella misura di L. 20.000;

b) assegno funerario a favore dei familiari di ogni lavoratore edile deceduto, da corrispondersi nella misura di L. 10.000 per la moglie, L. 5.000 per ogni figlio a carico di età non superiore ai 14 anni e L. 5.000 per i genitori che risultino a carico ai fini del godimento degli assegni familiari;

c) premio di L. 15.000 in favore di ogni figlio di lavoratore edile, e per ogni anno scolastico, che riporti al 1° scrutinio una votazione di almeno 8/10 nelle scuole medie, intendendosi per tali ogni tipo di scuola con esclusione quindi di quella elementare e della Università.

ALLEGATO

ATTO COSTITUTIVO 3 AGOSTO 1960 DELL'ENTE « SCUOLA EDILE SIRACUSANA » PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Il giorno 3 agosto 1960, in Siracusa,

t r a

Viene stipulato il seguente accordo collettivo provinciale, costitutivo di un Ente per l'addestramento professionale degli operai edili della Provincia di Siracusa, che assume la denominazione di « Scuola Edile Siracusana ».

Art. 1.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti alla industria edilizia ed affini ed in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 delle norme integrative provinciali stipulate a Siracusa il 19 dicembre 1959, viene istituito l'Ente « Scuola Edile Siracusana », e ne vengono costituiti gli organi amministrativi.

Art. 2.

In relazione all'art. 61, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, la misura del contributo a carico delle Imprese è dello 0,40% della paga di fatto corrisposta agli operai, così come previsto dall'art. 17 delle norme integrative provinciali 19 dicembre 1959, da versarsi con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 3.

Con riferimento al comma 5 del suddetto art. 61, viene decisa la costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola, che sarà composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro, e da 3 membri effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dei lavoratori. Il Collegio dei Costruttori Edili designerà il Presidente dell'Ente Scuola fra i propri rappresentanti effettivi in seno al Consiglio di Amministrazione, e le Organizzazioni dei lavoratori, congiuntamente, designeranno il vice Presidente fra i propri rappresentanti effettivi in seno al Consiglio stesso.

Art. 4.

Nel caso di ritardato versamento del contributo di cui all'art. 2 del presente accordo, l'Impresa dovrà corrispondere un interesse di mora pari al 6% annuo delle somme non versate.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola, in caso di mancato versamento del contributo, promuoverà a mezzo del proprio Presidente gli atti diretti al ricupero delle somme non corrisposte.

Art. 5.

Col presente accordo viene approvato lo Statuto Scuola Edile Siracusana, che si intende parte integrante di esso.

Norma transitoria

La Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza metterà a disposizione dell'Ente Scuola, non appena richiesta, le somme riscosse in base all'art. 17 dell'integrativo provinciale 19 dicembre 1959.

STATUTO DELL'ENTE « SCUOLA EDILE SIRACUSANA »

Art 1

COSTITUZIONE

E' costituito l'Ente « Scuola Edile Siracusana » previsto dall'Accordo integrativo provinciale 19 dicembre 1959 per l'edilizia, che ha lo scopo di istruire nell'arte edile gli operai e gli apprendisti che dimostrino particolari attitudini per divenire operai qualificati e specializzati.

Art. 2.

FINANZIAMENTO DELL'ENTE SCUOLA

L'Ente Scuola provvede ai suoi scopi:

a) con i fondi provenienti dal versamento dell'aliquota di cui all'art. 17 del predetto Accordo integrativo:

b) con ogni altro fondo proveniente da Enti, Ditte o persone.

Art. 3.

AMMISSIONI AI CORSI

Ai corsi di specializzazione e qualificazione vengono ammessi gli aspiranti dai 14 ai 35 anni in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Art 4.

PROGRAMMI DEI CORSI

I corsi consistono nello svolgimento di programmi teorici e pratici. Le lezioni teoriche e pratiche vengono svolte presso cantieri dell'Ente Scuola o in altre località che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione, con orario da determinarsi di volta in volta.

Art 5.

FREQUENZA AI CORSI

Gli iscritti ai corsi sono tenuti a frequentarli secondo l'orario stabilito dalla direzione degli stessi.

Il periodo di frequenza è stabilito secondo le esigenze delle singole specializzazioni.

Agli allievi che risultino idonei viene rilasciato un attestato di qualificazione o di specializzazione. L'Ente Scuola segnalerà alle Imprese del settore interessato i nominativi degli allievi idonei.

Art 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli allievi iscritti all'Ente Scuola possono percepire in qualità di allievi operai qualificati per tutta la durata del corso, comprese le ore di teoria, un trattamento economico integrativo a quello concesso dagli Enti finanziatori che sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

TRATTAMENTO ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE

Gli allievi che frequentano le lezioni sono regolarmente garantiti con tutte le provvidenze assicurative e previdenziali previste per i lavoratori della categoria.

Art. 8.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente Scuola è retto da un Consiglio di Amministrazione di sei membri effettivi e di sei membri supplenti, designati:

a) in numero di tre membri effettivi e tre supplenti dal Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Siracusa, aderente all'Associazione Provinciale degli Industriali;

b) in numero di tre membri effettivi e tre supplenti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili aderenti alla C.I.S.L., alla C.G.I.L. e alla U.I.L., in ragione di un membro effettivo e uno supplente per ciascuna di esse.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti effettivi, il Presidente su designazione del Collegio dei Costruttori Edili, ed il vice Presidente su designazione congiunta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola non spetta alcuna indennità per nessun titolo.

Art. 9.

DURATA DELL'INCARICO

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio di Amministrazione designati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica per lo stesso periodo che vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Art. 10.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la sorveglianza ed il controllo tecnico, didattico ed amministrativo dei corsi.

Esso:

a) approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) delibera, in genere, su tutti gli affari che prevedono i modi di assunzione, gli emolumenti, i diritti, i doveri, le retribuzioni, le mansioni e la disciplina del personale dell'ufficio e di quello addetto ai corsi;

c) promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto;

d) delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano il funzionamento dell'Ente e non formino oggetto di disposizioni statutarie; nonchè le modalità, le caratteristiche ed i metodi di insegnamento dei corsi, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione degli allievi, e la data di apertura e chiusura, gli orari e la disciplina interna dei corsi stessi.

Art. 11.

IL PRESIDENTE

Il Presidente, che ha la firma sociale, dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9.

Spetta al Presidente dell'Ente Scuola di:

a) rappresentare l'Ente Scuola di fronte ai terzi e stare per esso in giudizio;

b) sovraintendere, di concerto col vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti di cui al precedente articolo;

c) promuovere ed effettuare la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;

d) dare esecuzione, di concerto col vice Presidente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

e) costituirsi in giudizio per le liti in cui è convenuto l'Ente Scuola;

f) sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire per la ratifica al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro il termine di 15 giorni.

Art. 12.

IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9.

Spetta al vice Presidente dell'Ente Scuola di:

a) sovraintendere, di concerto col Presidente, alla applicazione del presente Statuto e dei regolamenti di cui all'art. 10;

b) dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) collaborare con il Presidente per ogni altra sua attribuzione.

In caso di assenza o di impedimento, il vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro effettivo del Consiglio di Amministrazione in tutto od in parte le proprie funzioni.

Art. 13.

CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi, e straordinariamente su iniziativa del Presidente ovvero di almeno tre membri effettivi del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine fissato per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare (ordine del giorno).

Art. 14.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 15.

IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente Scuola viene designato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori. Spetta al Direttore il coordinamento didattico e tecnico della Scuola in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore interviene alle adunanze del Consiglio senza voto deliberativo, assumendo le funzioni di segretario, tranne che siano posti all'ordine del giorno argomenti che lo riguardino.

Art. 16.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci effettivi sono nominati:

uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra le parti stipulanti; o, in caso di disaccordo, designato dal Presidente del Tribunale di Siracusa;

uno dal Collegio dei Costruttori Edili;

uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili congiuntamente.

I Sindaci supplenti sono nominati:

uno dal Collegio dei Costruttori Edili

uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili congiuntamente.

Art. 17.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono determinate dalle norme di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza esercizio di voto.

I Sindaci debbono riferire al Consiglio di Amministrazione sulle eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi per l'esame delle risultanze contabili e della loro regolare iscrizione nei registri contabili e redige processo verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Il Collegio può altresì essere convocato ogni qualvolta il suo Presidente riterrà opportuno convocarlo.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

Art. 18.

COMPENSI AI SINDACI

Ai sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

Art. 19.

NORME DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro può stipulare convenzioni con altri enti.

Art. 20.

ESERCIZI FINANZIARI - BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell'Ente Scuola hanno inizio il 1° luglio di ogni anno e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo ed entro il 15 settembre approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Norma transitoria.

Il Consiglio di Amministrazione alla prima seduta elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Ente Scuola, rispettivamente designati a norma dell'art 8 dalle Organizzazioni interessate, ed alla seconda seduta redige il bilancio preventivo per l'esercizio 1960-61.

Art. 21

DURATA DELL'ENTE E DISPOSIZIONI FINALI

La messa in liquidazione della Scuola Edile può essere sempre disposta per concorde deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Scuola medesima.

La liquidazione dell'Ente Scuola è obbligatoria nel caso in cui essa cessi ogni attività per disposizione di legge.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori; ne determineranno i compiti nei modi e nel tempo e, successivamente, ne ratificheranno l'operato.

Qualora la nomina del liquidatore o dei liquidatori non sia avvenuta nel termine perentorio di un mese dalla data della messa in liquidazione, a tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Siracusa.

Art. 22.

FONDI RESIDUI ALLO SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Ente Scuola, i fondi che risultassero disponibili saranno devoluti dalle Organizzazioni stipulanti, sentito il Consiglio di Amministrazione dello stesso, ad iniziative affini.

Art. 23.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di promuovere il riconoscimento giuridico dell'Ente Scuola Edile Siracusana.

Visti il contratto, la tabella e gli allegati che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 691.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle provincie di Cremona e Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera;

Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;

Visto l'accordo collettivo 16 dicembre 1954, relativo all'applicazione del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;

Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 26 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione;

Visti, per la provincia di Padova:

— l'accordo collettivo integrativo 28 maggio 1955, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Agenzie delle Imprese Private di Assicurazione;

— l'accordo collettivo aggiuntivo 30 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 maggio 1955;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 5 della provincia di Padova, in data 24 giugno 1961 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 26 giugno 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera;

— per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 28 maggio 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in appalto, l'accordo collettivo 30 maggio 1955 aggiuntivo del predetto accordo 28 maggio 1955;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle provincie di Cremona e Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 120. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 GIUGNO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 26 giugno 1955 in Cremona fra l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI DI ASSICURAZIONE della Provincia di Cremona.
ed il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI IMPRESE PRIVATE DI ASSICURAZIONE (S.I.L.P.A U.N.S.A.) nelle persone dei signori *Enzo Marcsti* e *Giuseppe Pagani*

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando tutte le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 maggio 1954 per il personale delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del Contratto stesso, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente dalle predette Agenzie — Cremona e provincia — è quello previsto dalle tabelle seguenti:

Retribuzione da corrispondere mensilmente

Capi ufficio	L.	43.000
Categoria I	»	37.000
Categoria II	»	33.000
Categoria III-A	»	27.700
Categoria III-B	»	26.500
Categoria IV-A	»	26.500
Categoria IV-B	»	24.500

Per i dipendenti delle Agenzie con sede a Crema e a Casalmaggiore le tabelle di cui sopra si intendono ridotte del 5 %.

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alle suddette tabelle sono mensili — da corrispondersi per quattordici mensilità — e comprendono le voci di trattamento economico singolarmente in atto, con le esclusioni degli assegni famigliari di legge, del caro pane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel contratto collettivo e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

Art. 3.

L'indennità di carica e/o di rischio per il personale che ne abbia diritto sono per dodici mensilità:
Indennità di rischio cassa L. 14.000 *annuali*

Art. 4.

Con riferimento al punto A dell'accordo 16 dicembre 1954 per il personale in servizio al 25 maggio 1954 l'anzianità maturata a tutto il 26 giugno 1955 viene stabilita convenzionalmente in misura del 50 % dell'anzianità effettiva.

Art. 5.

Gli agenti della provincia di Cremona rimetteranno ai propri dipendenti, in duplice esemplare — uno dei quali verrà restituito firmato dal lavoratore — uno specchio dal quale dovrà risultare la categoria di assegnazione, l'anzianità pregressa e quella convenzionalmente retribuita, la classe e lo stipendio corrispondenti ed, eventualmente, gli importi degli assegni *ad personam* di cui alla lettera D dell'Accordo del 16 dicembre 1954. Nel caso di contestazione per l'inquadramento le parti contraenti si incontreranno per le decisioni del caso.

Art. 6.

Il presente accordo tabellare avrà decorrenza dal 1° luglio 1955 e scadrà al 31 dicembre 1956. Esso potrà essere disdettato a scadenza da una delle parti contraenti con un preavviso di un mese. In mancanza di disdetta s'intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 MAGGIO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN APPALTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Con riferimento al Contratto collettivo del 25 maggio 1954 e relativo accordo per la sua applicazione del 16 dicembre 1954, stipulati dall'A.N.A. con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti da agenzie di assicurazioni in appalto;

fra

l'ASSOCIAZIONE AGENTI DI PADOVA, rappresentata dai signori: *Oscar Romano*, Presidente; ing. *Elio Santon*; comm. *Valentino Malucelli*; comm. *Antonio Bellemo*; *Dino Silvestrin* e *Gino Pigafetta*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI DIPENDENTI rappresentato dai signori: *Pavone* dott. *Rodolfo*, Segretario; signorina *Lovo Clara*; assistiti dai rappresentanti della C.G.I.L. e della C.I.S.L.

si è stabilito quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nel C.C.L. e Accordo succitati, il trattamento economico del personale dipendente dalle agenzie rappresentate dall'Associazione Agenti di Padova, è quello previsto dalla allegata tabella.

Art. 2.

La retribuzione di cui alla allegata tabella è annuale e comprende tutte le voci di trattamento economico singolarmente in atto, con esclusione degli assegni familiari.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 2 lettera *a*) dell'accordo 16 dicembre 1954, per il personale in servizio al 1° aprile 1955, l'anzianità maturata a quel momento verrà convenzionalmente computata al 50 % (cinquanta per cento) dell'anzianità effettiva.

Art. 4.

Per i dipendenti da agenzie operanti nel territorio della provincia di Padova (escluso il capoluogo), la tabella allegata s'intende ridotta del 15 % (quindici per cento).

Art. 5.

Per i dipendenti da agenzie aventi un solo dipendente, purchè inquadrato in cat. 3ª B) o 4ª B), la relativa tabella s'intende ridotta del 10 % (dieci per cento).

Per i dipendenti da agenzie aventi due soli dipendenti, compreso nel numero i familiari dell'agente, purchè uno inquadrato in cat. 3ª B) o 4ª B) la relativa tabella s'intende ridotta del 5 % (cinque per cento).

Le riduzioni contemplate in questo articolo non si applicano alle agenzie ubicate fuori del capoluogo di provincia; nè alle agenzie aventi un portafoglio rami elementari superiore ai 10.000.000 (diecimilioni).

Art. 6.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° aprile 1955 e verrà a scadere il 30 giugno 1956 e s'intenderà rinnovato per un anno e così di seguito se non disdettato da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

In caso di contestazioni per l'inquadramento del personale ai sensi dell'accordo 25 maggio 1954 e successivo 16 dicembre 1954, le parti s'incontreranno per le decisioni del caso.

TABELLA DEGLI EMOLUMENTI ANNUI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN APPALTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(*Allegata all'Accordo Provinciale del* 28 *maggio* 1955)

emolumenti sottoelencati sono riferiti a « Uomo oltre gli anni 20 »

— Capo ufficio: annue L. 602.000 (seicentoduemila)

— Categoria 1ª annue L. 490.000 (quattrocentonovantamila)

— Categoria 2ª: annue L. 427.000 (quattrocentoventisettemila)

— Categoria 3ª A): annue L. 357.000 (trecentocinquantasettemila)

— Categoria 3ª B): annue L. 322.000 (trecentoventiduemila)

— Categoria 4ª A): annue L. 322.000 (trecentoventiduemila)

— Categoria 4ª B): annue L. 294.000 (duecentonovantaquattromila).

Indennità di carica e/o di rischio:
(per dodici mensilità)

— Capo ufficio: annue L. 24.000 (ventiquattromila)

— Vice capo ufficio: annue L. 18.000 (diciottomila)

— Cassiere 1ª Cat.: annue L. 18.000 (diciottomila)

— Cassiere 2ª Cat.: annue L. 12.000 (dodicimila).

Le riduzioni per territorio e piccole agenzie sono riportate nel testo dell'accordo.

Padova, 28 maggio 1955

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO AGGIUNTIVO 30 MAGGIO 1955 FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN APPALTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'Associazione fra Agenti di Assicurazione della Provincia di Padova e il Sindacato Provinciale dipendenti da agenzie di assicurazioni in appalto della provincia di Padova;

Con riferimento all'accordo tabellare del 28 corrente ed alle intese intercorse, hanno confermato quanto segue:

Qualora ad inquadramento e classificazione del personale in servizio al 1° aprile 1954, avvenuti con le norme del contratto collettivo 25 maggio 1954 e accordo 16 dicembre 1954, risultassero delle singole situazioni tabellari inferiori alle percezioni annue singolarmente in atto, si farà luogo ad un aumento, pari all'8 % (otto per cento) dello stipendio di fatto, col massimo di una mensilità.

Tale aumento sarà assorbibile fino alla concorrenza dell'importo pari ad uno scatto e verrà assorbito al momento della maturazione del primo futuro scatto. La differenza farà cumulo con l'assegno *ad personam* se esiste, in caso diverso formerà esso stesso assegno *ad personam*.

L'aumento sopra citato troverà applicazione solo dove la retribuzione annua in atto sia inferiore alla seguente tabella, con l'avvertenza che non potrà essere superata per effetto dell'aumento stesso.

Tabella per i dipendenti oltre i 20 anni

Categoria —	Uomo —	Donna capo fam. —	Donna non capo fam. —
Capo ufficio	770.000	—	—
Categoria 1ª	630.000	598.500	579.600
Categoria 2ª	560.000	532.000	515.200
Categoria 3ª A)	448.000	425.500	412.160
Categoria 3ª B)	364.000	347.800	334.880
Categoria 4ª A)	364.000	347.800	334.880
Categoria 4ª B)	330.000	313.500	303.600

Esempio di applicazione:

— Uomo 1ª Cat. stipendio in atto L. 500.000 (spetta l'integrale aumento)

— Uomo 1ª Cat. stipendio in atto L. 600.000 (applicando l'8 % si supererebbe il plafond, pertanto l'aumento spettante è limitato a L. 30.000).

Quattordicesima quota per il 1955:

Per coloro che avevano in uso la retribuzione in 13ª mensilità il cui totale annuo sia inferiore ai plafond succitati, per l'anno in corso la 14ª è pari ai 9/12 di una mensilità.

Per coloro che pur retribuendo i dipendenti in 13ª mensilità corrispondano un totale annuo pari o superiore ai plafond succitati, corrisponderanno, per quest'anno, la 14ª quota commisurata a 6/12 di una mensilità. La mensilità sarà pari ad 1/14 della retribuzione annua in corso.

Da quanto detto è evidente che pagandosi la 14ª quota al 30 giugno ed avendo essa riferimento all'anno in cui si paga (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l'Agente anticipa il secondo semestre e pertanto in caso di interruzione del rapporto di lavoro il dipendente è tenuto alla restituzione di tanti dodicesimi alla 14ª quanti sono i mesi che mancheranno ad arrivare al 31 dicembre.

Padova, 30 maggio 1955

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152081) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.